

NOTA ALLA RASSEGNA STAMPA

LUGLIO 2021

I CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI



INDICE

In primo piano

Ingegneri, giovani in fuga dalla libera professione	Pag.	6
Lauree abilitanti e superbonus le chiavi per la ripresa	»	8
Ingegneria, cresce nel 2020 e accelera nel 2021 (+15%)	»	9
Portale reclutamento per tutti	»	10
Pnrr, professionisti - P.a. insieme	»	11
Ingegneri, «elezioni non rinviabili»	»	12

Equo compenso

Lo sprint dell'equo compenso. Tre strade per tutelare le parcelle	»	14
Riforma dell'equo compenso, accordo bipartisan sul testo	»	15
Sull'equo compenso professionisti contro lo strapotere agli Ordini	»	16
Equo compenso esteso alle professioni prive di Ordine	»	17
Equo compenso, corsa frenata	»	18
L'equo compenso cambia volto	»	19
Equo compenso, restyling incompleto per gli ordini	»	20
Equo compenso per tutti	»	21

Professioni ordinistiche

Per Cassa dottori commercialisti la leva del nuovo welfare	»	23
Agronomi e forestali per 4.0	»	24
Recovery Fund, pronti a partire	»	25
Elezioni commercialisti, una Pec come certificato	»	27
Professioni sanitarie, bandi chiusi dal 29 luglio al 7 settembre	»	28
Una legge quadro per l'architettura	»	29
I professionisti dell'Ict inquadrati per competenze	»	30

Superbonus

Superbonus 110%, 12 mesi di interventi. Pronto il modulo unico per i lavori	»	32
Ecobonus al 65%. La giungla dei prezzi	»	34
Superbonus, Cila supersemplice	»	36
Abusi edilizi k.o.	»	37
La Cila per il 110% ora ammette variazioni alla fine del cantiere	»	38
Ennesimo restyling per il 110%	»	40
Superbonus, serve di più	»	41

Previdenza e casse

L'esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni	»	43
--	---	----

La vita delle Casse dipende dalla saggezza degli amministratori	Pag.	44
Casse, un anno bianco piatto	»	46
Inarcassa, crescono iscritti e crediti contributivi	»	47
Cassa geometri, in 10 anni perso il 17% degli iscritti	»	48
Casse: beneficio potenziale a 500mila iscritti	»	49
Appalti		
DI Semplificazioni, il Pnrr accelera la riforma degli appalti	»	51
Appalti, sale rischio corruzione	»	54
Edilizia		
La nuova Cila può accelerare le procedure già avviate	»	56
Compensati i rincari di materiali negli appalti, fondo da 100 milioni	»	57
Edilizia, via ai test di congruità	»	58
Cyber security		
Nasce l'agenzia italiana per la cybersicurezza	»	60

IN PRIMO PIANO

Apriamo la Nota di questo mese col punto della situazione che il Sole 24 Ore ha fatto sul rapporto tra ingegneri e libera professione. Si prosegue col protocollo d'intesa col Ministero della PA per l'assunzione dei tecnici e con le prossime elezioni per il rinnovo del CNI e degli Ordini territoriali.

Ingegneri, giovani in fuga dalla libera professione

Il barometro per gli ingegneri non volge al bello. Almeno per la libera professione, che attrae sempre meno giovani. Ad anticiparlo è il direttore Centro studi del Consiglio nazionale ingegneri, Massimiliano Pittau: «Rispetto ad altre professioni tecniche, l'Albo ha ancora un saldo positivo tra cancellazioni e iscrizioni, ma comincia a emergere una scarsa attrattività per i giovani laureati. E infatti l'età media dei nostri iscritti è intorno ai 49 anni e prevista in aumento». A preoccupare, numeri alla mano, è il calo in prospettiva di nuovi ingressi: nel 2018 dall'Università sono usciti oltre 27mila laureati di secondo livello in Ingegneria. Di questi, l'anno dopo, solo poco meno di 8mila hanno scelto di abilitarsi superando l'esame di Stato, passaggio fondamentale per ambire a firmare un progetto. Come se non bastasse, tra gli abilitati meno della metà (3.500) si sono poi iscritti all'Albo. «Si tratta in larga parte di laureati in ingegneria civile e ambientale che da soli costituiscono il 70% degli iscritti. Sono loro gli interessati a restare nell'Albo, che consente loro di firmare progetti; ma va tenuto conto che queste sono specializzazioni che stanno uscendo solo negli ultimi anni da una crisi decennale» osserva Pittau.

Le iscrizioni

La disaffezione comincia a intravedersi anche nel trend degli iscritti all'Albo. Certo negli ultimi dieci anni il segnale è sempre positivo e si arriva a un +10,3% nel 2020 rispetto al 2010, ma la curva di crescita comincia ad appiattirsi dopo il 2010. Tanto che lo scorso anno l'incremento è stato solo del +2,36% in più. Il totale resta comunque a oltre 242mila iscritti. Analoga tendenza anche per le iscrizioni a Inarcassa, la vera cartina di tornasole per chi guarda alla libera

professione: nell'arco degli ultimi dieci anni gli iscritti sono cresciuti del 14% passando da 70.295 a 80.189 ingegneri professionisti, ma dal 2015 la progressione ha rallentato. Sei anni fa erano 79.041 iscritti, solo l'1,45% in più rispetto all'ultimo censimento.

Il paradosso Ingegneria

Mentre l'Ordine fatica a far presa sui giovani, gli indirizzi universitari legati a Ingegneria continuano a macinare record: il numero di immatricolati per i corsi di laurea in ingegneria nell'anno accademico 2019/2020 è stato pari a 48.536 nuovi studenti (il 5,6% di tutti gli immatricolati del Paese, prima scelta tra tutte le facoltà). Ma la maggior parte dei giovani ha scelto i corsi di laurea in Ingegneria industriale (24.677 immatricolati), seguita da Ingegneria dell'informazione (16.455). Mentre le specializzazioni di civile e ambientale hanno attratto poco più del 9% degli iscritti.

Le contromosse

Gli ingegneri informatici o dell'informazione non vedono l'utilità dell'iscrizione all'Albo. Per questo e per far fronte a un mercato del lavoro che continua ad evolversi, il Cni punta a implementare i servizi. Spiega Pittau: «Si rischiava di lasciare gli ingegneri nel loro percorso che ormai non è più lineare, spesso prevede fasi alterne di libera professione e lavoro dipendente, e di fatto l'Ordine è l'unico soggetto che può aggregare e fornire servizi per tutti i laureati in ingegneria». L'offerta è ampia: «L'idea è di essere più attrattivi grazie ad un portfolio di nuovi servizi - commenta Pittau - formativi, informativi e assicurativi, aprendoci anche ai non iscritti e ai neolaureati». «Forniamo anche il monitoraggio sui

bandi e un'informazione customizzata per diventare un aggregatore per tutto il mondo dell'ingegneria» conclude.

La crisi dei redditi

Ma resta il fatto che la crisi economica del 2008 ha lasciato il segno anche su questa professione: il reddito medio dell'ingegnere libero professionista è in calo: più di dieci punti percentuali persi nell'ultimo decennio. A soffrirne, ancora una volta, sono stati i più giovani (tra i 31 e i 35 anni) fermi ancora l'anno scorso a 21.110 euro di reddito medio. Resta molto ampia la forbice sul territorio: i 56mila euro di media del "ricco" Trentino Alto Adige sono tre volte di più dei 17mila della Calabria (la regione più "povera"). E per quest'anno si attende l'onda lunga del Covid, anche se una nuova linfa è attesa dai bonus per la casa.

M. Carbonaro, Il Sole 24 Ore

Lauree abilitanti e superbonus le chiavi per la ripresa

Si aspetta solo l'ok del Senato: il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, a proposito del disegno di legge sulle lauree abilitanti approvato dalla Camera lo scorso giugno conferma: «Faremo la richiesta di avere anche per gli ingegneri la corsia veloce il giorno dopo la conversione definitiva in legge». Per il Presidente, la laurea abilitante sarà uno dei fattori che invoglieranno i giovani di nuovo a scegliere la libera professione. «Accelererà l'ingresso nel mondo del lavoro - commenta - e migliorerà il processo di preparazione.

E come cambierà l'Ordine con la laurea abilitante?

Saremo chiamati a fare uno sforzo per gestire i tirocini e collaborare con il Ministero per ristrutturare i corsi di ingegneria.

Perché la libera professione attrae meno giovani?

Tutto è legato a come il mondo del lavoro ha reagito a questi anni di crisi. Le professioni emergenti nel settore elettronico e dell'informazione, che non comportano necessariamente l'iscrizione all'Albo, sono state preferite rispetto alla libera professione. Ma le cose stanno cambiando con un insieme di iniziative, dalla modifica dell'esame di Stato, appunto, alla certificazione delle competenze.

Non si guadagna troppo poco?

Certo i salari di primo ingresso sono decisamente bassi rispetto ad altri Paesi europei e infatti molti giovani lasciano l'Italia. Su questo fronte ci stiamo lavorando, ma al di là dei numeri, la nostra professione prevede la piena occupazione a due anni dalla laurea e in molti casi in cui si lavora sia da professionista che da dipendente.

Quali sono i settori più promettenti per i professionisti?

Se guardiamo al civile e industriale, ovviamente il Pnrr è un campo enorme, ma tutte le attività legate al risparmio energetico, soprattutto ora

con il Superbonus. Sicuramente ci sarà una crescita del civile ambientale, così come della logistica e dell'ingegneria gestionale. C'è grande richiesta di ingegneri elettrici. Nel biomedicale sono in corso grandi investimenti. Ma il long seller resta l'ingegneria dell'informazione dove già dopo la triennale si viene assunti.

Cosa spingerà ad una maggiore iscrizione all'Albo?

Il mondo ordinistico eroga oltre 10mila corsi all'anno, il 60% gratuiti. Il nostro progetto che certifica le competenze e le specializzazioni degli iscritti è unico in Europa. Ora stiamo pensando a certificare anche gli ingegneri informatici, già lo facciamo con gli ingegneri biomedici e clinici.

Il Sole 24 Ore

Ingegneria, cresce nel 2020 e accelera nel 2021 (+15%)

L'emergenza sanitaria non ferma il settore della progettazione: il fatturato 2020 delle società di ingegneria e architettura supera quota 3 miliardi (+3,5%), la stima 2021 è di circa 3,5 miliardi (pari a una crescita del 15,5%) e riparte anche la produzione in Italia. Sono questi i dati principali della 37esima Rilevazione Oice/Cer sull'andamento delle società di ingegneria e architettura associate a Oice (e di un campione di imprese non associate). Il report certifica come, nonostante la pandemia, il 2020 sia stato un anno positivo per le società dell'associazione confindustriale. In virtù di questi incrementi produttivi, alla fine del 2021 il settore - dal punto di vista dell'occupazione - arriverebbe a contare quasi 4.500 lavoratori in più rispetto al 2019. Con riferimento alla tipologia di attività, il valore della produzione Turn-key è stato di 835 milioni nel 2020 (-5% sul 2019) ed è stimato di 883 milioni nel 2021 (+5,7%). Per i servizi di ingegneria pura la produzione è stata di 1,688 miliardi (+1,7%) ed è prevista di 1,934 miliardi quest'anno (+14,6%). Per i servizi di project management la produzione sale da 478 milioni nel 2020 (+32,8%) a 649 milioni nel 2021 (+35,8%). I mercati esteri rimangono il principale sbocco delle produzioni Oice, ma con una quota attesa in flessione quest'anno al 56,1% del totale (-2,2% sul 2019). Un risultato da leggere però in chiave positiva, perché associato a una crescita particolarmente robusta del mercato interno (+22,2%), in una contestuale espansione del mercato estero (+17,6% nel biennio). Dall'inizio della pandemia i 2/3 delle imprese sono riuscite ad affrontare la crisi limitando di molto gli effetti collaterali, nonostante lo scenario economico sia stato decisamente negativo, mentre il 90% ha dichiarato che la crisi Covid-19 non ha portato ad alcuna riduzione di personale. Dal Pnrr l'81,6% delle imprese si attende benefici "abbastanza" (53,1%) o "molto" (28,6%) significativi, mentre il 18,4% ritiene invece che saranno poco rilevanti. Non altrettanto ottimistiche si presentano le aspettative sull'impatto che il superbonus 110% avrà sul fatturato: soltanto il

26,2% delle società crede che tali iniziative impatteranno in misura rilevante nel corso dell'anno. «Le nostre società, avanti con la digitalizzazione - ha affermato il Presidente dell'Oice, Gabriele Scicolone -, hanno accusato poco le difficoltà legate alle restrizioni e sono ripartite forte. Ora occorre prepararsi alle sfide del Pnrr e per questo confidiamo che le regole sugli affidamenti non penalizzino qualità del progetto e concorrenza, nei limiti del possibile».

A. Lerbini, *Il Sole 24 Ore*

Portale reclutamento per tutti

Portale del reclutamento aperto a tutti i professionisti. Oltre agli ordinistici, per i quali cade l'obbligo di almeno cinque anni di iscrizione all'ordine, il nuovo strumento ministeriale sarà infatti aperto anche ai professionisti associativi, quelli che fanno riferimento alla legge 4/2013. Sono le principali novità apportate al decreto 80/2021 durante il passaggio in commissione sul testo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Vengono quindi confermate le dichiarazioni del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che aveva parlato in audizione dell'estensione del portale, che dovrebbe essere online per il prossimo autunno, a tutto il mondo professionale italiano (si veda *ItaliaOggi* del 2 luglio scorso). Il dl rappresenta uno dei punti di partenza per l'attuazione del Pnrr e definisce le regole per l'assunzione (tra gli altri) dei professionisti per l'attuazione dei vari progetti che fanno parte del piano. Il comma 5 del decreto, alle lettere a) -b), stabilisce infatti che le amministrazioni potranno procedere al reclutamento di professionisti ed esperti necessari all'attuazione dei progetti di competenza. A tal fine la norma dispone che il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento, istituirà due elenchi ai quali possono iscriversi: professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo e personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Nella versione originaria del testo, si faceva riferimento esclusivamente ai professionisti ordinistici, quelli iscritti alle casse private di previdenza, con la questione che aveva sollevato anche alcune polemiche tra le associazioni professionali. Per ovviare al problema, in commissione è stato approvato l'emendamento 1.40 che inserisce anche "i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art.7 legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Econo-

mico, o in possesso di certificazione secondo norma tecnica Uni" tra coloro che potranno iscriversi all'elenco pubblico per poter poi eventualmente essere assunti. Un'altra delle modifiche approvate in commissione apre la strada anche ai professionisti più giovani; cade, infatti, il requisito di almeno cinque anni di iscrizione all'albo per poter accedere al portale. Oltre ai professionisti, come detto, il portale sarà aperto anche a "personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato". Anche in questo caso il passaggio in commissione ha ampliato i potenziali candidati; infatti, per il riconoscimento dell'alta specializzazione, oltre al dottorato di ricerca sarà spendibile un master di secondo livello. Sire stringono, invece, le maglie per quanto riguarda l'altra modalità di riconoscimento della specializzazione necessari all'assunzione, ovvero una "documentata esperienza professionale continuativa maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione europea"; la prima versione del testo richiedeva due anni di esperienza per rientrare tra i possibili beneficiari e quindi iscriversi all'elenco, ora ne saranno necessari tre.

M. Damiani, ItaliaOggi

Pnrr, professionisti - P.a. insieme

Scatterà in autunno l'arruolamento (in virtù del principio di meritocrazia e grazie alle abilità acquisite) dei liberi professionisti da parte della Pubblica amministrazione, che consentirà, mediante uno strumento informatico «ad hoc», l'accesso ai lavoratori autonomi che accompagneranno col loro impegno «la stagione di riforme, di crescita e di sviluppo» inaugurata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). È stato, infatti, siglato ieri mattina, a Roma, il protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e Professionitaliane (rappresentata da Presidente e Vicepresidente Armando Zambrano, e Marina Calderone, già alla guida della Rete delle professioni tecniche e del Comitato unitario delle professioni, nonché del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro), finalizzato alla collaborazione tecnica e organizzativa, per incrementare le funzioni di ricerca del portale del reclutamento, il sito di incontro tra domanda ed offerta di lavoro pubblico, che sarà operativo dopo l'estate; nell'arco di un quinquennio, si prevede nel documento, l'Associazione opererà per amplificare la diffusione delle opportunità occupazionali nella Pa, «anche attraverso la realizzazione, o l'implementazione di piattaforme digitali anagrafiche a disposizione degli iscritti a Ordini e Collegi e collegate al Portale del Reclutamento previsto dalla legge 56/2019».

Entro l'inizio del mese di agosto, poi, viene spiegato, «si inizierà a predisporre il modello di processo e le specifiche tecniche per l'interazione tra la piattaforma in cui convergeranno i dati degli iscritti agli Ordini professionali e il portale della pubblica amministrazione» ed «un report periodico darà conto dei risultati raggiunti in termini di occupazione» presso gli enti e gli organismi pubblici. Il Ministro Brunetta si è appellato direttamente ai professionisti, sostenendo che «la nuova Pa ha bisogno di voi per la ricostruzione del Paese», e chiarendo che l'iter di rinnovamento del comparto e del suo capitale umano così fa un passo in avanti, dopo esser stato «impostato con i primi decreti legati al Pnrr, facili-

tando le assunzioni e gli incarichi per i professionisti, che saranno selezionati sulla base di merito e competenze, con rigore e trasparenza. Nelle prossime settimane sottoscriveremo altre intese con le professioni non ordinistiche», ha annunciato Brunetta. Zambrano e Calderone, dal canto loro, hanno riferito che «i professionisti confermano la disponibilità a lavorare sugli obiettivi del Recovery Plan, anche attraverso le proprie competenze e mettendo a disposizione la propria organizzazione. Il protocollo è un nuovo passo nella fattiva collaborazione che ha visto Professionitaliane confrontarsi in più occasioni con il Ministro per delineare le caratteristiche della piattaforma al fine di evidenziare meriti e caratteristiche dei professionisti».

S. D'Alessio, ItaliaOggi

Ingegneri, «elezioni non rinviabili»

Gli ingegneri si avviano al completamento delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale. Lo si evince da una nota firmata dal Presidente Nazionale Armando Zambrano e dal consigliere segretario Angelo Valsecchi il cui oggetto è appunto «completamento procedure elettorali di rinnovo dei consigli Territoriali» e si dà conto di una nota inviata dal direttore generale del dipartimento Affari di giustizia Giovanni Mimmo. Il Consiglio nazionale degli ingegneri annuncia anche a breve sarà inviata una nota esplicativa che riassume le attività da svolgere in vista delle elezioni. Il Consiglio nazionale aveva scritto al Ministro della Giustizia rappresentando i motivi che potevano essere alla base di un rinvio delle elezioni (un ricorso al Tar Lazio e problematiche legate alla piattaforma telematica elettorale) chiedendo che fosse individuata «un'unica data di svolgimento delle elezioni dei Consigli già scaduti o in scadenza sino al 6 ottobre 2021, e quindi entro il mese di ottobre 2021». Dal Ministero hanno precisato che i Consigli in scadenza di mandato nel 2021 hanno la facoltà e non l'obbligo di avvalersi del voto telematico. E per quanto riguarda il ricorso al Tar Lazio il direttore generale del dipartimento ha precisato che il contenzioso «non giustifica un ulteriore differimento della data delle elezioni, ormai improcrastinabili». Il tema era stato sollevato anche con un atto di significazione presentato un paio di mesi fa dall'ingegnere Santi Trovato di Messina difeso dall'avvocato Marcello Scurria.

N. Amadore, Il Sole 24 Ore

EQUO COMPENSO

Lo sprint dell'equo compenso. Tre strade per tutelare le parcelle

Sprint per il nuovo equo compenso, che, come già accade, avrà come punto di riferimento i parametri validi in sede giudiziale. L'accelerazione nell'esame della Camera però non ha portato ad un ampliamento del raggio d'azione, come richiesto dalle categorie. Crescono invece le vie per tutelarsi: oltre all'azione giudiziaria, il professionista avrà a disposizione l'alternativa del parere di congruità e della class action. La scorsa settimana l'Aula della Camera ha iniziato ad esaminare la proposta (atto 3179). Un esame a tappe forzate: depositato il 25 giugno scorso, il testo (a firma della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni) è stato calendarizzato 4 giorni dopo e approvato in commissione nel giro di una settimana.

Il perimetro

Il nuovo equo compenso si applicherà a tutti i professionisti, compresi quelli non ordinistici, i cui parametri sono da disegnare. Varrà nei rapporti tra professionisti e imprese regolati da convenzioni. Oltre ai contraenti forti già previsti (banche e assicurazioni) saranno soggette a equo compenso le convenzioni con imprese che nell'anno precedente alla firma hanno avuto più di 50 dipendenti o 10 milioni di ricavi e le società di catalizzazione e loro controllate o mandatarie. Il perimetro si è allargato, ma ne restano fuori buona parte delle Pmi. Sul fronte della Pa, l'equo compenso verrà esteso a tutte le società a partecipazione pubblica e agli agenti della riscossione.

I parametri

Restano centrali gli importi stabiliti per ogni attività dai decreti ministeriali. Oggi per molti professionisti, tra cui commercialisti e le professioni tecniche, il riferimento è al Dm 140/2012. Decreti ad hoc sono stati invece varati per avvocati, consulenti del lavoro e professioni sanitarie (si vedano le schede in basso). In tema di parcella, non necessariamente legata all'equo compenso, gli avvocati possono anche contare su una re-

cente sentenza di Cassazione (la 19427 dell'8 luglio) che ha stabilito che il legale può esigere il pagamento dell'onorario con un parere di congruità dell'Ordine da presentare al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo, senza passare per una causa ordinaria. Con la proposta Meloni i parametri sono previsti anche per le professioni non regolamentate, sempre con aggiornamento biennale.

Le reazioni

Il compromesso raggiunto in Commissione giustizia lascia ancora scontenti i rappresentanti delle categorie. A deludere è in particolare il raggio di applicazione, che non ricomprende tutta la clientela. Per i commercialisti, in più, è importante aggiornare gli attuali parametri. «Molte nostre nuove attività non sono previste - afferma Giorgio Lucchetta, consigliere del Cndcec -. Pensiamo ad esempio alle asseverazioni, al bilancio sociale odi sostenibilità, e alla consulenza strategica alle imprese. Per non parlare dei valori, non più adeguati». Per Francesco Duraccio, Vicepresidente dei Consulenti del lavoro, «la proposta va nella giusta direzione perché limita le diseguaglianze tra lavoratori, ma l'equo compenso deve potersi applicare a tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione». Una richiesta portata avanti anche da ProfessionItaliane (la sigla che riunisce Cup e Rpt). «Per gli ingegneri nei lavori pubblici i parametri, che servono a determinare la base d'asta, sono anche di difficile utilizzo - aggiunge Michele Lapenna, consigliere Cni - basti pensare che gli Ordini inviano circa mille diffide l'anno per applicazioni non puntuali».

A. Cherchi, V. Uva, *Il Sole 24 Ore*

Riforma dell'equo compenso, accordo bipartisan sul testo

Si stringono i tempi sulla riforma dell'equo compenso. Un accordo bipartisan alla Camera in commissione Giustizia ha permesso di individuare il testo con prima firmataria Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, come testo base. Gli emendamenti saranno votati martedì e il giorno dopo è già prevista la discussione generale in Aula. Nel dettaglio, con una serie di commi aggiuntivi all'articolo 2233 del Codice civile sono sanzionate con la nullità le pattuizioni che prevedono un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, intendendo come tali le intese su un compenso inferiore agli importi individuati con i valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate o a quelli fissati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per gli avvocati. Nullità per accordi che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli impongono l'anticipazione di spese o che comunque attribuiscono al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Sono poi tipizzate le clausole vessatorie e ne è prevista la nullità a fronte del mantenimento della validità del contratto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista. Tra le altre, sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; la possibilità per il cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; l'anticipazione delle spese a carico del professionista. Il disegno di legge prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

G. Negri, *Il Sole 24 Ore*

Sull'equo compenso professionisti contro lo strapotere agli Ordini

La norma che amplia l'applicazione dell'equo compenso per i professionisti è stata fermata ieri dal parere negativo della commissione Bilancio della Camera. Il motivo: le ricadute sulla finanza pubblica che l'estensione delle attuali regole potrebbe avere. La commissione chiede di non estendere la disciplina alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, di escludere gli agenti della riscossione (il costo stimato della loro inclusione è di 150 milioni) e di evitare un'applicazione retroattiva ai contratti già in essere. Il testo su cui si sta lavorando (C. 3179) è stato presentato dalla leader di FdI Giorgia Meloni, integrato con le proposte di legge dei deputati Morrone (Lega) e Mandelli (Fi). Un testo che, nella sua attuale versione, viene criticato anche da diverse associazioni professionali. Il Presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, sottolinea come l'attuale formulazione dà agli Ordini professionali il compito di aggiornare i parametri di riferimento delle prestazioni professionali e, al tempo stesso, di stipulare modelli standard di convenzioni che le imprese possono adottare anche in deroga ai parametri stessi; «ci chiediamo - chiosa Stella - a che cosa servano i parametri, ma soprattutto siamo davvero sicuri che un modello standard possa rispondere in maniera efficace a una prestazione professionale complessa?». Pollice verso anche sulla class action che rischia di far esplodere una conflittualità esasperata tra professionisti concorrenti e sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso che è poco inclusiva. Per il Colap, il Coordinamento delle libere associazioni professionali, l'attuale testo «sembra strutturato in particolare per i professionisti ordinistici, con un riferimento nemmeno troppo velato a un ritorno delle tariffe professionali. «La nuova versione del provvedimento - afferma la Presidente Colap Emiliana Alessandrucci - è confusa e rischia di creare più problemi che benefici al mondo professionale». Si dicono «sconcertati» anche i sindacati dei commercialisti Adc, Aidc e Unione giovani perché si demanda la valorizza-

zione delle prestazioni professionali a una «imprecisata contrattazione tra imprese e Ordini professionali, equiparati a qualsiasi associazione di professionisti non iscritti ad albi o Ordini». Una soluzione che per i sindacati fa venir meno la funzione peculiare e primaria degli Ordini quali enti a tutela della pubblica fede, trasformandoli in organismi sindacali.

-Fe.Mi, Il Sole 24 Ore

Equo compenso esteso alle professioni prive di Ordine

Equo compenso rafforzato, con una serie di modifiche alla disciplina attuale. Ieri nell'Aula della Camera si è svolta la discussione generale sul disegno di legge bipartisan (prima firmataria Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia) che rivede una serie di elementi chiave come la platea dei professionisti, come pure quella delle imprese clienti della prestazione. Con una più dettagliata tipizzazione delle clausole e una previsione di nullità. Con l'introduzione di una class action per fare valere il diritto a un compenso non sbilanciato. E Maria Carolina Varchi (Fdi) rivendica la paternità delle norme «segnale di riconoscimento per l'importanza delle prestazioni intellettuali», mentre Alfredo Bazoli (Pd), ricorda la continuità con le misure introdotte dall'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nel dettaglio, la riforma estende innanzitutto, grazie al lavoro fatto in Commissione con gli emendamenti al testo base, il perimetro dei professionisti coinvolti. Così, agli avvocati e ai professionisti iscritti a Ordini, si aggiungeranno ora anche tutti coloro che svolgono professioni non ordinistiche. Dove, se per le prime due categorie, il riferimento, come indicatori dell'equità dei compensi, è ai canonici parametri, per gli altri saranno decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e da aggiornare ogni due anni sentite le associazioni di categoria. Per quanto riguarda le imprese obbligate a rispettare i criteri, si delineano, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte". In base ai parametri europei, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. La riforma invece fissa diversi paletti, coinvolgendo le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10

milioni di euro. E, sul fronte della pubblica amministrazione, rientreranno tra i committenti anche gli agenti della riscossione, oggi esclusi. Quanto alle clausole vessatorie, all'interno di una dettagliata tipizzazione, si specifica che queste se contrastanti con parametri o indici, saranno immediatamente da qualificare come nulle e rilevabili anche d'ufficio. A disposizione dei professionisti c'è poi anche, altra novità, una forma di azione collettiva da esercitare con l'intervento del Consiglio nazionale dell'Ordine o delle associazioni professionali.

G. Negri, Il Sole 24 Ore

Equo compenso, corsa frenata

La commissione Bilancio della Camera «sgonfia le ruote» al restyling della disciplina sull'equo compenso (3179): per scongiurare l'impennata dei costi, bisognerebbe espungere l'estensione della norma, «prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro controllate e mandatarie». E, al tempo stesso, sforbicare il riferimento oltre che «alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», agli agenti della riscossione, foderio di «oneri estremamente gravosi per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a causa di un maggiore esborso, a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato in 150 milioni annui». Il provvedimento, a prima firma della leader di Fdi Giorgia Meloni (al quale sono state abbinante le proposte di legge dei deputati della Lega e di Fi Jacopo Morrone e Andrea Mandelli), era pronto, nel pomeriggio di ieri, ad esser votato dall'Aula di Montecitorio, quando è giunta la notizia del parere negativo della V commissione che, «preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo», metteva in risalto la necessità di eliminare quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 in merito alle società «veicolo di cartolarizzazione» e loro mandatarie, visto che l'estensione della norma sulla giusta remunerazione dei professionisti «implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione»; il pericolo, poi, per operazioni già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni, è che si genererebbero «maggiori costi rispetto a quelli previsti nei «business plan» valutati dalle agenzie di «rating», riducendo «le risorse disponibili per remunerare i portatori di titoli «senior», incrementando in tal modo i rischi di esclusione della garanzia dello Stato». Inoltre, occorrerebbe «riformulare» l'articolo 11, per evitare che l'applicazione dell'equo compenso alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del testo, determini maggiori oneri, rispetto alla legislazione vi-

gente. Nelle prossime ore si saprà se lo «stallo» verrà superato, con modifiche che permetterebbero al testo di tornare in Assemblea. Nel frattempo, il Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella critica l'introduzione nel provvedimento di «nuovi obblighi e nuove sanzioni» per i professionisti, «senza alcun onere a carico dell'impresa e della Pubblica amministrazione che non rispettano l'equo compenso». E sul conferimento agli Ordini del compito di aggiornare i parametri di riferimento delle prestazioni e di stipulare modelli standard di convenzioni si chiede «che fine abbia fatto il principio di libera pattuizione tra professionista e cliente», aggiungendo perplessità sulla possibilità di avviare una «class action».

S. D'Alessio, ItaliaOggi

L'equo compenso cambia volto

L'equo compenso cambia volto. Continuerà oggi pomeriggio alla Camera dei deputati la discussione generale sulla proposta di legge per garantire ai professionisti emolumenti adeguati nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese (Ac 3179 e abbinati): nulle le convenzioni che nei pagamenti non rispettano specifici parametri ministeriali. Per gli avvocati, ad esempio, contano gli standard indicati ogni due anni da Via Arenula su proposta del Consiglio nazionale forense (Cnf); per gli altri fanno fede gli importi stabiliti per decreto dal Ministero che vigila la professione, mentre per quelle non ordinistiche sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a regolare la materia. Il contraente forte non può vietare al professionista di chiedere acconti né imporgli di anticipare spese. Committenza estesa alle imprese con più di cinquanta dipendenti o che fatturano più di 10 milioni di euro. Possibile adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze di categoria: i compensi individuati si presumono legittimi fino a prova contraria. Attenzione, però: il parere di congruità emesso dall'Ordine può diventare titolo esecutivo.

Indennizzo dal giudice

Le garanzie economiche a vantaggio dei professionisti si applicano nelle prestazioni d'opera intellettuale ex articolo 2230 del Codice civile svolte in favore di imprese che hanno più di cinquanta dipendenti e 10 milioni euro di fatturato, oltre che nel settore bancassurance e nei confronti della società di cartolarizzazione, più relative controllate e mandatarie. E se il compenso risulta iniquo, rideterminarlo spetta al giudice, che può liquidare al lavoratore autonomo un indennizzo fino al doppio della differenza fra il compenso giusto e la somma pattuita in origine. Le rappresentanze professionali, poi, hanno a disposizione la class action per tutelare diritti individuali omogenei. Il cliente forte non può: rifiutare di stipulare per iscritto gli elementi essenziali del contratto; modificare unilateralmente le condizioni; pagare oltre sessanta giorni dopo la fattura; imporre la rinuncia al rimborso spese.

Elemento di prova

È escluso che l'avvocato debba contentarsi del minore importo previsto dalla convenzione in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente (anche quando gli esborsi sono stati in tutto o in parte corrisposti o recuperati); idem vale quando la somma liquidata è inferiore a quella prevista dalla convenzione. Il parere di congruità diventa titolo esecutivo per il professionista, se non opposto dal debitore entro quaranta giorni dalla notifica. E davanti al giudice costituisce elemento di prova sulle caratteristiche della prestazione. Il diritto al compenso comincia a prescriversi da quando cessa il rapporto con l'impresa oppure dall'ultima prestazione, in caso di più attività svolte in base a un'unica convenzione. Dal giorno in cui è compiuta la prestazione decorre anche il termine di prescrizione della responsabilità professionale; rischia sanzioni disciplinari l'iscritto all'Ordine che non rispetta le regole dell'equo compenso. Un osservatorio nazionale al Ministero della Giustizia vigilerà contro gli abusi. Abrogate le norme precedenti.

D. Ferrara, ItaliaOggi

Equo compenso, restyling incompleto per gli ordini

Restyling dell'equo compenso (ancora) imperfetto per gli ordini: se, infatti, da un lato si promuove l'intenzione del legislatore di conferire ai Consigli nazionali delle varie categorie un ruolo «proattivo» nel processo di aggiornamento dei parametri professionali, dall'altro si punta a far valere il principio per la «generalità» delle imprese del Belpaese. E, nel frattempo, però, il provvedimento che si prefigge di imporre un «giro di vite» alla disciplina introdotta nell'ordinamento quattro anni fa (con la legge 172/2017), ha saltato la prevista votazione di ieri, nell'aula della Camera, cedendo il passo al decreto sostegni bis, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Per Professionitaliane, l'associazione che riunisce il Cup (Comitato unitario delle professioni) e la Rpt (Rete delle professioni tecniche) e ha come Presidente e Vicepresidente Armando Zambrano e Marina Calderone, il testo AC3179 (a prima firma della leader di FdI Giorgia Meloni, nel quale, dopo l'esame in commissione giustizia, sono confluite altre iniziative parlamentari, come raccontato su ItaliaOggi dell'8 luglio 2021), «applicato solamente in alcuni casi, rischia di creare una distinzione netta fra professionisti tutelati e altri che non lo sono», mentre la revisione dovrebbe generare una scelta «più inclusiva», giacché quello della giusta remunerazione per i servizi resi dai lavoratori autonomi è «un principio trasversale e, come tale, dovrebbe applicarsi alla generalità delle imprese e dei rapporti da queste intrattenuti con i professionisti»; le votazioni sugli emendamenti nella II commissione di Montecitorio hanno fatto sì che le realtà produttive per le quali varrà la norma «saranno quelle che, nell'ultimo anno, hanno occupato più di 50 dipendenti e non 60 in 3 anni (come originariamente proposto)», circostanza che per l'organismo «non può dirsi soddisfacente. E va assolutamente modificata», si puntualizza. Positiva è, comunque, la «rinnovata attenzione» mostrata dalle Istituzioni verso le attività della componente autonoma del mercato del lavoro, già messa «a dura prova», osserva, infine, Professionitaliane, dalla crisi pandemica.

S. D'Alessio, *ItaliaOggi*

Equo compenso per tutti

Equo compenso per tutti i professionisti. «Rendiamo plauso ai parlamentari che hanno presentato gli emendamenti da noi proposti e alla relatrice del disegno di legge AC 3179 e abb. Ingrid Bisa che nella seduta del 7 luglio scorso in commissione giustizia della Camera ha riformulato gli emendamenti, così come approvati, accogliendo definitivamente alcune delle proposte suggerite da Assoprofessioni a cui la Lapet aderisce, in occasione delle audizioni in materia», ha commentato il Presidente Nazionale Lapet Roberto Falcone in qualità di segretario generale Assoprofessioni. Non solo, nella stessa seduta era stato fatto pervenire un documento condiviso da Assoprofessioni e dalle maggiori confederazioni del settore professionale con cui si ribadiva la necessità di interventi correttivi al testo (vedi altro articolo nella pagina). Ora dunque il provvedimento approvato in commissione ha di fatto esteso l'ambito di applicazione dell'equo compenso anche ai professionisti non organizzati in ordini o collegi, ma che esercitano la loro attività nell'ambito della legge n. 4/2013. Falcone ha tra l'altro ricordato «le difficoltà per arrivare alla formulazione e all'approvazione delle modifiche in questione». La versione originaria del testo, infatti, trascurava completamente i professionisti della legge n. 4/2013 e dunque, rimarca Falcone, «era un testo che lasciava completamente insoddisfatti». Prima dell'approvazione degli emendamenti, ribadisce il Presidente Assoprofessioni Giorgio Berloff, «eravamo di fronte all'ennesimo provvedimento che non teneva conto della realtà legislativa e lavorativa del paese. La proposta di legge attualmente all'esame dell'aula invece intende sostenere i professionisti che sono venuti ad assumere la posizione di soggetti deboli del rapporto contrattuale, peraltro in un contesto economico segnato dalla diminuzione dei redditi, frutto della crisi economica aggravata dall'emergenza sanitaria». «Eravamo certi che si sarebbe fatta giustizia», aggiunge Falcone. «I professionisti di cui alla legge n. 4/2013 non potevano essere esclusi dall'equo compenso, non solo perché le professioni associative rappresentano il 7% del Pil ita-

liano, ma soprattutto perché i professionisti senza albo sa no troppo spesso vittime di un meccanismo che di fatto impone una fatturazione a cifre irrisorie, a fronte, tuttavia, di una richiesta di competenze di alto livello». Altra importante modifica prevede la determinazione dell'equo compenso di questi professionisti che erano del tutto privi di parametri di riferimento, al contrario dei professionisti ordinistici. Il testo prevede l'individuazione di parametri con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge, sentite le associazioni iscritte nell'elenco presso il. Mise. Ed ancora è previsto l'aggiornamento del suddetto decreto ogni due anni. Infine rilevante è l'introduzione di un osservatorio nazionale dedicato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni in tema di equo compenso a cui parteciperanno anche due rappresentanti delle associazioni di professionisti di cui all'articolo 2, legge n. 4/2013, nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico. L'auspicio, insiste Falcone «è che approvato definitivamente dalla Camera dei deputati con altrettanta rapidità, il disegno di legge possa essere approvato dall'altro ramo del Parlamento e diventare quindi legge dello Stato».

L. Basile, ItaliaOggi

PROFESSIONI ORDINISTICHE

Per Cassa dottori commercialisti la leva del nuovo welfare

Sono 70.597 gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, in crescita dell'1,3% rispetto al 2019. È stabilmente sopra le 2mila unità il numero di nuovi iscritti, pari a 2.100 nel 2020, ed è in aumento la percentuale di donne, oggi pari al 33 per cento. La femminilizzazione della professione è un fenomeno in costante crescita, tra gli under 30 i due generi sono quasi alla pari (53% uomini, 47% donne) a fronte di una media nazionale del 33%, ma con differenze a livello regionale: la percentuale femminile in Emilia Romagna è del 41%, del 40% in Basilicata, del 39% in Umbria e Molise, e del 38% in Sardegna e Piemonte. La presenza di donne è più scarsa in Valle d'Aosta e Campania (25%). La crescita della componente femminile salta all'occhio se si guarda alle fasce di età: tra gli over 65 le donne sono l'8%, tra 51 e 64 anni salgono al 25%, tra i 41 e i 50 anni si attestano al 39%, e arrivano al 45% tra i 31 e i 40 anni. Cambiando la popolazione di riferimento la Cassa ha messo in campo interventi mirati di welfare; nel 2015 ha avviato una politica di sostegno alla maternità che integra il trattamento base, un aiuto finanziario extra, che nel 2020 è stato richiesto da 679 iscritte per un totale di 1,36 milioni. La previdenza deve agire con largo anticipo per intervenire sugli aspetti che potrebbero creare criticità, e il crescente numero di donne, che rispetto ai colleghi maschi guadagnano poco più della metà, è certamente un fattore da monitorare. A livello medio gli uomini, infatti, hanno un reddito di 79mila euro, contro i 42mila euro delle colleghe a fronte di un reddito medio complessivo di 67mila euro. La forbice dei guadagni si allarga con l'età (e con gli impegni familiari). Se entro i 30 anni i maschi hanno un reddito di 21.448 e le femmine di 18.390 a fronte di un valore medio di 19.991, nella fascia tra i 51 e i 65 anni la differenza reddituale aumenta molto: euro gli uomini, 57.400 euro le donne. Più marcata la forbice nel giro d'affari: pari a 142mila euro per i primi e 70mila euro per le seconde. In merito al giro d'affari i commercialisti negli ultimi anni stanno registrando risultati migliori rispetto all'andamento del Paese. Tra il 2016 e il

2020 il Pil italiano è scresciuto del 7%, mentre il giro d'affari dei commercialisti dell'11% per attestarsi a 7,8 miliardi nel 2020. La categoria registra importanti differenze, non solo di genere ma anche a livello territoriale. Se in media per ogni commercialista ci sono 845 abitanti, in sei regioni gli abitanti per commercialista superano il migliaio, con al primo posto la Sicilia con 1.239; agli antipodi c'è l'Abruzzo che conta il minor numero di abitanti per commercialista, e cioè uno per 631, preceduto da Lazio (733) ed Emilia Romagna 763. Diversa la classifica quando si guarda il rapporto tra numero di imprese e commercialisti presenti sul territorio. La media nazionale è di 62 imprese per ogni iscritto, al primo posto si trova la Toscana con 81 imprese per commercialista, seguite da Piemonte (80), Umbria e Trentino Alto Adige (77), Liguria e Valle d'Aosta (76), Friuli Venezia Giulia (71). All'ultimo posto la Calabria con una media di 45 imprese per professionista. Nonostante buoni redditi e numero di iscritti in crescita Cassa dottori è stata tra le prime ad attivarsi, già nel 2004, per passare al sistema contributivo, così da garantire l'equilibrio nel lungo periodo; una mossa che ha messo in sicurezza la stabilità economica e finanziaria ma ridotto in prospettiva gli assegni pensionistici. Per fronteggiare questo problema, oltre a riversare sui montanti individuali gli extra rendimenti, la Cassa ha introdotto un sistema premiale per chi decide di versare una contribuzione maggiore rispetto a quella obbligatoria (attualmente pari al 12%), in pratica la Cassa riconosce un importo maggiore rispetto a quanto realmente versato così da incentivare a versare di più. Il welfare negli ultimi anni è diventato sempre più strategico: la qui la scelta di dedicare il «Forum in previdenza» al tema: «Non c'è più il futuro di una volta. Disegnare e costruire il welfare di domani», in programma oggi.

F. Micardi, *Il Sole 24 Ore*

Agronomi e forestali per 4.0

Agronomi e dottori forestali potranno fare le perizie tecniche alle imprese agricole per il rilascio del credito d'imposta agricoltura 4.0. Ieri, le commissioni affari costituzionali e ambiente della camera dei deputati hanno approvato un emendamento migliorativo della legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 1062, della legge n. 178/2020). Le perizie tecniche agronomiche servono per l'ottenimento del bonus ed «era necessario che fossero redatte da specialisti», ha spiegato in una nota il Conaf, il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali. L'emendamento approvato è al ddl di conversione del decreto-legge Semplificazioni bis n. 77/2021; a presentarlo è stato il deputato Giuseppe L'Abbate (M5S), membro della commissione agricoltura a Montecitorio e già sottosegretario alle politiche agricole.

La norma approvata consente di oltrepassare il limite alla redazione della perizia tecnica asseverata, inizialmente esclusiva di ingegneri o periti industriali, «che però poco conoscono le peculiarità del settore primario», ha rilevato ancora il Conaf. Con la legge di bilancio per il 2021 anche il primario può accedere alle agevolazioni, grazie alla trasformazione in crediti d'imposta dei precedenti regimi di aiuto del superammortamento e iperammortamento. La norma oggi vigente permette all'impresa agricola di ottenere un credito che varia in relazione al tipo di bene acquisito e alla data di investimento. Si può passare da un «rimborso» che, per il 2021, è pari al 10% per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi «generici» (diversi da quelli di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016) al 20% per beni immateriali 4.0 (compresi nell'allegato B della legge 232/2016) e sino al 50% per beni materiali 4.0 (compresi nell'allegato A della legge 232/2016). Per accedere ai benefici suddetti, le imprese che effettuano investimenti superiori a 300mila euro in beni (previsti negli allegati A e B) sono tenute ad acquisire una perizia tecnica asseverata attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o B, ma soprattutto che è un bene interconnesso al sistema

aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L. Chiarello, *ItaliaOggi*

Recovery Fund, pronti a partire

Lo scorso 13 luglio l'Ecofin, la riunione dei Ministri finanziari dei 27 Stati membri, ha dato il via libera ai primi dodici Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr), tra i quali quello italiano: ciò comporta l'assegnazione della prima tranche (pari al 13%) dei fondi complessivamente stanziati dal Recovery fund. L'Italia, destinataria di 191,5 miliardi di euro tra finanziamenti a fondo perduto e prestiti, riceverà entro la prima settimana di agosto 25 miliardi di euro, che saranno a loro volta utilizzati dal Ministero del Tesoro per finanziare progetti già avviati e inerenti ai capitoli più significativi del Pnrr: Alta Velocità ferroviaria, Transizione 4.0, Turismo, Internazionalizzazione, asili nidi e scuole: misure destinate ad avere un forte impatto soprattutto al Sud. Il Sud è un fattore strategico per il rilancio dell'Italia: circa il 40% delle risorse complessivamente stanziate per il Pnrr sono destinate al Mezzogiorno, 82 miliardi che, nelle previsioni del Governo, potranno consentire di mettere a segno un +24% di crescita economica entro il 2026, con una incidenza sul Pil nazionale del 23,4%. E ancora: +5,5% dell'occupazione femminile e +4,9% dell'occupazione giovanile, dati che tengono conto del solo impatto diretto del Pnrr e non di altre misure, come ad esempio sgravi contributivi, misure di conciliazione vita/lavoro, miglioramento dei livelli di istruzione e formazione, rafforzamento delle infrastrutture sociali, sanitarie e di rete. Ed è, indubbiamente, un fattore strategico anche in chiave geo-economica: valorizzando appieno la sua vocazione logistica, il Sud può legittimamente aspirare a diventare una grande macroregione europea (di oltre venti milioni di abitanti), capace di intercettare le opportunità nascenti in Africa e nel Mediterraneo. Il tema è stato al centro della tavola rotonda «Sviluppo del Sud. Verso il Mediterraneo», organizzata dall'Università Ecampus; vi hanno preso parte - tra gli altri - i Presidenti di vari ordini professionali aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche tra i quali Maurizio Savoncelli, alla guida della categoria dei geometri e geometri laureati.

Domanda. Presidente Savoncelli, in uno scenario che configura il Sud come traino alla ripresa del paese, a quali interventi ritiene debba essere data priorità?

Risposta. Su tutti, la realizzazione di infrastrutture di rete (strade, autostrade, ferrovie, porti) moderne ed efficienti: facilitare la mobilità delle persone e delle merci in un territorio così ricco dal punto di vista architettonico e culturale, e quindi così attrattivo dal punto di vista turistico, è il viatico per stimolare gli investimenti nazionali ed internazionali. Senza trascurare - nell'ottica di una necessaria complementarità e sinergia - interventi di bonifica delle discariche; smaltimento, riciclo e recupero dei rifiuti; contrasto all'erosione costiera; tutela dei fondali marini; recupero e valorizzazione di borghi, centri storici e beni demaniali.

D. In un recente convegno, il premier Mario Draghi ha sostenuto la necessità di "far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-nord che è fermo da decenni", ricordando come "tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è più che dimezzata". Viene da chiedersi: basteranno le risorse del Pnrr per fermare e colmare questo divario?

R. Evidentemente no: per sfruttare e mettere a sistema la bellezza, la cultura, l'arte e le straordinarie suggestioni del Sud Italia (gli odori, i sapori, il clima, i colori, le tradizioni, l'accoglienza) occorre lavorare con metodo, incoraggiando le politiche a tutela dell'ambiente e del territorio, che possono trarre grandi benefici dall'utilizzo delle tecnologie geo-informative e dei big data (tema del workshop internazionale "Spatial Information Management to optimize Spatial Planning and Sustainable Development", di seguito descritto - ndr). E occorre, infine, puntare al raggiungimento di obiettivi ambiziosi, in primis quello di un Sud aperto al mondo nel Mediterraneo: in quest'ottica è fondamentale il sostegno al sistema portuale, che si traduce in interventi di ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e, soprattutto, accessibilità marittima e collegamento alle linee di trasporto terrestri.

D. In questo contesto, che ruolo assegna ai professionisti di area tecnica, quali i geometri?

R. Questi profili rappresentano un eccezionale serbatoio al quale la pa può attingere per realizzare gli investimenti previsti dal Pnrr: sono risorse ampiamente (e da lungo tempo) formate ai temi che ispirano e permeano il Recovery quali il digitale e l'innovazione, e pronti (anche qui: ampiamente e da lungo tempo) ad operare in regime di sussidiarietà orizzontale (che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, trova fondamento nell'articolo 118, comma 4), fornendo un grande apporto sul versante della semplificazione, riducendo i tempi delle procedure burocratiche. Un aspetto, quello del tempo da ottimizzare, sul quale forse non si riflette abbastanza, a fronte della sua straordinaria importanza: l'erogazione dei fondi europei è subordinata al monitoraggio degli interventi fissati e alla verifica degli obiettivi raggiunti. Si ha tempo fino al 2026, ma il cronoprogramma è già partito.

ItaliaOggi

Elezioni commercialisti, una Pec come certificato

Una pec che servirà come certificato elettorale per accedere al voto elettronico per il rinnovo dei vertici degli ordini locali dei commercialisti. La mail sarà inviata quattro giorni prima delle votazioni con all'interno il token per l'accesso e la password univoca per poter votare. Sono queste le indicazioni per la prossima tornata elettorale dei commercialisti in programma per l'11 e il 12 ottobre 2021 secondo quanto riportato dal Consiglio nazionale di categoria, che lo scorso 8 luglio in occasione dell'Assemblea dei Presidenti ha mandato in onda un video contenente le linee guida per le elezioni, che si svolgeranno da remoto. Il video è scaricabile dal sito del Cndcec. Dalla pec sarà possibile, attraverso un tasto apposito con scritto "vota", accedere all'interno del sistema Skyvote, la piattaforma utilizzata dal Consiglio nazionale. Entrato nella piattaforma, l'elettore avrà sette minuti per leggere le condizioni del trattamento dei dati, inserire il codice fiscale e la password, inserire il numero di telefono che servirà per ottenere l'otp necessario a concludere l'operazione di voto. Una volta verificati i dati, l'utente dovrà dichiarare che le condizioni di legge sono rispettate. Fatto questo si entra nella scheda elettorale, che sarà composta da liste e preferenze selezionabili con il vincolo di genere. In alto si trova la barra con il titolo dell'elezione, l'ordine di riferimento e il tempo che rimane per votare. Se si voterà senza preferenza, il sistema automaticamente darà la preferenza seguendo l'ordine presentato dall'Odcec. Nel caso venissero selezionate le preferenze, non si può superare le otto segnalazioni. Prima di inviare la scheda all'urna sarà visualizzabile una scheda riepilogativa. Le procedure sono le stesse per il consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori, per i quali non c'è vincolo di genere, che invece c'è per il comitato pari opportunità. Il passaggio finale, come detto, prevede la conferma della scelta con l'inserimento del codice Otp inviato al numero di cellulare indicato dal commercialista. Si avranno 60 secondi per compiere questa operazione. Se tutto sarà andato a buon fine, si vedrà una ricevuta di avvenuta votazione.

Professioni sanitarie, bandi chiusi dal 29 luglio al 7 settembre

Entro il 29 luglio a Catania, il 30 ad Ancona e il 3 agosto per l'università di Torino. Sono queste le prime scadenze per i bandi di ammissione all'esame di ammissione per le 22 professioni sanitarie, in programma per il prossimo 14 settembre. L'esame è stato spostato rispetto alla data originaria del 7 settembre, visto il ritardo con cui è stato pubblicato il decreto da parte del Ministro dell'Università Maria Cristina Messa (si veda ItaliaOggi del 13 luglio scorso). È Angelo Mastrillo, docente in organizzazione delle professioni sanitarie all'università di Bologna, a mettere insieme le date e i numeri relativi al prossimo test; «in base ai dati degli anni scorsi», le parole di Mastrillo, «potrebbero essere circa 80 mila gli studenti interessati a iscriversi. Le scadenze dei bandi di ammissione vanno dal 29 luglio dell'università di Catania e 30 luglio di Ancona, al 3 agosto dell'università di Torino, 4 agosto di Roma Sapienza, 5 agosto di Novara, Pavia, Siena e Cagliari, 7 Firenze e 9 agosto Pisa e L'Aquila. A seguire, nel periodo dal 16 al 31 agosto, tutte le altre 22 Università; infine, il 6 settembre l'Università di Roma Tor Vergata e a chiudere il 7 l'Università di Foggia». Per quanto riguarda il costo della tassa di iscrizione per l'esame di ammissione è rimasto invariato rispetto allo scorso anno in tutte le università, con media di 55 €. Si confermano per il costo maggiore, con 100 €, Brescia, Pavia, Varese, Novara, Napoli Campania e Salerno. Mentre continuano da diversi anni ad essere le più economiche le due università di Cagliari con 23 € e Milano Bicocca con 10 €. Sono sulla media di circa 50 € la maggioranza delle altre Università come Torino, Milano Statale, Verona, Genova, Bologna, Parma, Firenze, Ancona, Chieti, Napoli Federico II, Bari, Catanzaro e Messina. Per quanto riguarda le domande, la maggior parte riguarda le professioni di fisioterapista e di infermiere. «Questo nonostante ci siano altri profili che garantiscono migliori condizioni», conclude il professore di Bologna. «Ad esempio, la figura dell'igienista dentale porta a migliori stipendi e

maggiore sicurezza occupazionale rispetto a quella del fisioterapista. Ciò nonostante, la seconda continua ad essere preferita e di gran lunga alla prima».

M. Damiani, *ItaliaOggi*

Una legge quadro per l'architettura

Architetti italiani pronti a rimboccarsi le maniche per dare (non soltanto alla professione, ma innanzitutto alla «società») una disciplina articolata del loro settore «entro la fine della Legislatura». E investiti dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini di un ruolo significativo nelle «sfide» che attendono il Paese, considerato che il comparto delle costruzioni «è in grande sviluppo», e ciò si intensificherà, «grazie a tutte le iniziative del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Pnrr). È quanto emerso ieri, a Roma, nella seconda e ultima giornata della Conferenza nazionale degli Ordini degli architetti, quando il titolare del dicastero di Porta Pia ha battuto su un tasto particolarmente caro alla categoria, affermando che «la riqualificazione urbana è un tema centrale, perché non vogliamo consumare nuovo suolo». E, in linea con l'idea di una crescita sostenibile, raggiunta attraverso progettazione e attuazione di opere di «qualità», il numero uno dei professionisti Francesco Miceli s'è soffermato sul futuro della «Legge per l'architettura», rivolta all'intero tessuto nazionale; la Francia s'è dotata da tempo di una normativa «ad hoc», ha detto all'assise capitolina, mentre attualmente la Spagna, come noi, si sta adoperando per raggiungere l'obiettivo. Il percorso per introdurre la disciplina nell'ordinamento, stilate le Linee guida, ha avuto come tappa importante l'incontro tenutosi a giugno tra il Ministro della Cultura Dario Franceschini e Miceli: a partire da settembre, ha annunciato il direttore generale Creatività contemporanea del Ministero di Via del Collegio Romano, Onofrio Cutaia, potrà partire la discussione sui «capisaldi» che caratterizzeranno quella che dovrebbe configurarsi come una «Legge quadro». Massima disponibilità a lavorare insieme è stata espressa dal Presidente del Consiglio Nazionale, che guida una comunità di 153.692 iscritti ai 105 Ordini locali (65.391 donne e 88.301 uomini, la cui componente libero-professionale raggiunge il 53% degli associati ad Inarcassa, l'Ente previdenziale cui sono assicurati pure gli ingegneri, come illustrato su ItaliaOggi di ieri).

S. D'Alessio, *ItaliaOggi*

I professionisti dell'Ict inquadrati per competenze

Cornice normativa creata su misura per il (sempre più) esteso «plotone» degli operatori digitali attivi nel campo dell'Ict (l'acronimo inglese che sta per «Information and communications technology»): è quella che hanno realizzato Cifa e Confsal, firmando il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti del comparto che, soltanto nel 2020, secondo l'Istat incidono per il 3,6% sull'occupazione totale in Italia. E, soprattutto, scatta un percorso d'inquadramento (finora) inedito, visto che il personale non verrà più suddiviso in livelli, bensì in categorie professionali, e scatterà una «mappatura delle competenze», che valorizzerà i diversi profili (senza che vengano ancora «impropriamente assimilati a figure afferenti ad altri settori, come quelli della metalmeccanica e del commercio»), in linea con i dettami europei. L'iniziativa, hanno fatto sapere i promotori, il Presidente di Cifa Andrea Cafà e il segretario generale di Confsal Angelo Raffaele Margiotta, si poggia su due basi rilevanti, da un lato la «formazione continua, grazie all'impegno finanziario profuso da Fonarcom» e, dall'altro, il welfare, mediante le garanzie fornite da Sanarcom, giacché viene assicurata l'assistenza sanitaria agli occupati, copertura, questa, «estendibile anche alle loro famiglie». Lo sforzo di disegnare un inquadramento che ben accogliesse il frutto della classificazione delle competenze (raggiunta in un tavolo tecnico promosso dalle due parti sociali e datoriali con l'Università La Sapienza di Roma e curato dal centro studi InContra guidato da Salvatore Vigorini) fa sì che si possa fornire «una risposta al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nel settore Ict», ha detto Margiotta, sostenitore, insieme a Cafà dell'importanza della flessibilità, visto che l'accordo stabilisce che l'addetto «può collocare la sua prestazione in una fascia oraria molto estesa, nell'arco della giornata», sempre, però, «rispettando i limiti settimanali dell'orario di lavoro». Il contratto, infine, introduce anche il «Premio di performance», riconoscimento da corrispondere all'occupato che raggiunga gli obiettivi concordati in azienda.

S. D'Alessio, ItaliaOggi

SUPERBONUS

Superbonus 110%, 12 mesi di interventi. Pronto il modulo unico per i lavori

Tutto è partito a luglio del 2020, con l'entrata in vigore della norma del decreto Rilancio. Un percorso fatto di modifiche normative, decreti applicativi, chiarimenti dell'agenzia delle Entrate e, soprattutto, molti dubbi del mercato che hanno portato, passo dopo passo, il superbonus a cambiare pelle. Dalla prima versione fino a quella attuale, rifinita dalle ultime novità del decreto Semplificazioni, siamo davanti a un'agevolazione che ha cambiato molti dei suoi connotati. Basta pensare a elementi come i titoli amministrativi necessari ad avviare i lavori, radicalmente semplificati, al generai contractor, che con il passare dei mesi ha trovato una sua regolazione, o a questioni più pratiche come quelle legate alle unità indipendenti, agli accessi e alle pertinenze, tutte oggetto di interventi ripetuti. Adesso, dopo un anno esatto, è possibile mettere un punto sulle regole del no per cento. Partendo da un'altra novità molto rilevante, che prenderà forma la prossima settimana (si veda anche il pezzo in pagina 3): il modulo unico per la Cila, valido su tutto il territorio nazionale, al quale stanno lavorando gli uffici della Funzione pubblica. Servirà a uniformare il comportamento delle amministrazioni locali, fugando anche tutti i dubbi applicativi emersi nelle scorse settimane, come quelli relativi a possibili "autodenunce" di abusi da parte dei cittadini.

Dove siamo

Il cosiddetto superbonus del 110% consiste in una detrazione Irpef e Ires per specifici lavori edili, da recuperare nella propria dichiarazione dei redditi in 4 o 5 anni. La sua principale caratteristica, che lo fa risultare particolarmente interessante, consiste nel fatto che il bonus fiscale (in termini di detrazione, quindi di minori imposte da pagare) è maggiore rispetto alla spesa che viene sostenuta, perché è pari al 110% di quest'ultima. Inoltre, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il corrispondente credito d'imposta può essere trasferito a terzi dal contribuente tramite l'opzione

della cessione a terzi o tramite lo sconto nella fattura del fornitore. Il superbonus del 110% e la relativa norma sulla cessione a terzi del credito e sullo sconto in fattura sono stati introdotti il 1° luglio 2020 dal decreto Rilancio del 2020 (articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34) e consentono di aumentare le detrazioni Irpef e Ires del bonus casa, dell'ecobonus, del sismabonus o delle colonnine, al 110%, a determinate condizioni. Quindi, per applicare questa super agevolazione è necessario, prima, conoscere bene tutti questi incentivi, previsti ad esempio dall'articolo 16bis del Tuir (bonus casa e sismabonus), dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ecobonus) o dagli articoli 14 e 16, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus e sismabonus).

Gli interventi di questi mesi

L'entusiasmo iniziale per la nuova agevolazione, però, è stato smorzato dalla circolare delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la quale il superbonus per le persone fisiche è stato limitato alle unità immobiliari residenziali. Con il cosiddetto decreto Agosto (Dl14 agosto 2020, n.104), sono state equiparate agli edifici unifamiliari anche le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno. Solo il 5 ottobre 2020, poi, sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i due decreti attuativi del Mise del 6 agosto 2020 sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, applicabili per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020. Con la conversione in legge del decreto Agosto (legge 13 ottobre 2020, n.126), dal 14 ottobre 2020, sono state semplificate «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari», limitando i relativi accertamenti «esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati» dagli interventi.

Proroghe e altre limature

Poi, è intervenuta la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, legge 30 dicembre 2020,

n.178) che, oltre a prevedere alcune proroghe temporali dell'agevolazione, dal 1° gennaio 2021 ha esteso il superbonus agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma i, lettera e, del Tuir) e alle parti comuni di «edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche». Le varie proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021, poi, sono state ampliate dall'articolo 1, comma 3, lettera a), decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Con l'articolo 6-bis, comma del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, è stato confermato che l'Iva non detraibile delle fatture ricevute va compresa nell'imponibile su cui calcolare il super bonus del 110 per cento.

Il decreto Semplificazioni

E siamo alla storia di questi ultimi mesi. L'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 77/2021, il decreto Semplificazioni, ha previsto che dal 1° giugno 2021 tutti gli interventi che possono beneficiare del superbonus del 110% (tranne la demolizione e ricostruzione) sono considerati di manutenzione straordinaria e, pertanto, è possibile presentare una Cila per avviarli, senza verificare la conformità urbanistica degli immobili. Una norma che è stata ulteriormente precisata in fase di conversione del decreto, attualmente in corso in Parlamento. Qui, infatti, la Cila è stata estesa anche alle parti strutturali e ai prospetti degli edifici. Ed è stato stabilito che sarà possibile presentare varianti senza annullare la comunicazione asseverata. Una novità essenziale per la vita di cantiere: le variazioni, quindi, «sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata». Senza dimenticare le semplificazioni su cappotto termico e cordolo sismico: non saranno conteggiati nel computo delle norme sulle distanze tra edifici. Tutti allargamenti che mirano a rendere questo strumento sempre più utilizzabile.

G. Latour, L. De Stefani, *Il Sole 24 Ore*

Ecobonus al 65%. La giungla dei prezzi

Per contrastare il riscaldamento globale non c'è più un minuto da perdere, bisogna ridurre drasticamente le emissioni di CO₂, e le direttive europee hanno fissato tappe inderogabili per ogni Paese membro. Diminuire i consumi di energia elettrica è un imperativo. Per questo la maggior parte dei Paesi dell'Unione, sotto varie forme, aiuta i cittadini che si attivano per eliminare la dispersione di calore nelle loro case o installano apparecchi meno energivori. Anche lo Stato italiano finanzia chi decide di fare interventi radicali come i cappotti termici, la sostituzione degli infissi, o delle vecchie caldaie, o l'installazione di pompe di calore, ovvero un condizionatore d'aria che può anche riscaldare d'inverno. Le nuove caldaie a condensazione fanno risparmiare fino al 30% di energia rispetto alle tradizionali riciclando il calore dei loro stessi fumi. Ma come funziona questo incentivo e come si ottiene?

La detrazione fiscale

Le campagne a sostegno dell'efficientamento energetico sono partite nel 2018, e i risultati si sono visti subito. Dai fiati prodotti dall'Enea, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, solo per l'acquisto di caldaie e climatizzatori, gli italiani hanno usufruito di circa 78 mila incentivi con un risparmio energetico totale di 278 GWh/anno e un costo a carico dello stato di circa 300 milioni di euro il meccanismo dei rimborsi funziona così: l'Agenzia delle entrate restituisce il 50% del costo per un modello standard, il 65% se il modello è evoluto, e rileva la temperatura nelle varie stanze per modulare la produzione di calore. La procedura però è complessa: occorre farsi assistere da un tecnico per compilare la pratica, inviarla all'Enea per la verifica di conformità, e poi i soldi li scali dalla dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione fiscale in dieci anni.

La vendita porta-porta

Nell'ultimo anno le vendite si sono impennate: siamo passati dalle 16 mila pompe di calore e 62 mila caldaie vendute nel 2018, ai quasi 70.000

condizionatori e 171.000 caldaie del 2020. Con previsione di superare le 206.000 nel 2021. E i dati non includono i tanti apparecchi acquistati con il «superbonus del 110%». Cosa è successo? Nel maggio 2020 (Decreto Legge 34) è arrivato il «credito d'imposta»: il venditore ti può scontare dal 50 al 65% del costo direttamente in fattura al momento dell'acquisto, e ci penserà lui poi a riscuotere la differenza dallo Stato nel giro di un anno. L'effetto del decreto, oltre a produrre benefici per l'ambiente, ha rivitalizzato settori trainanti dell'economia come le costruzioni, l'impiantistica e l'idraulica. Secondo il Cresme, ad aprile chi ha effettuato interventi di riqualificazione energetica ha accumulato oltre il 60% in più di credito di imposta rispetto a un anno fa, quando la cessione diretta del credito non era operativa. Nell'affare si sono buttate le multiutility. I colossi di gas ed energia propongono i prodotti porta a porta, chiavi in mano, e li fanno pagare in piccole rate nelle bollette. Ma i loro preventivi, se si vanno a confrontare con i prezzi praticati nei negozi, sono incredibilmente pesanti. Vediamo qualche esempio.

Prezzi a confronto

Per sostituire la nostra vecchia caldaia, l'incaricato di Eni. Gas e Luce ci ha proposto una Riello Residence 30. Ottimo prodotto made in Italy. La fattura è di 3.991 euro: 2.911 di prodotto, 1.080 di non precisati oneri accessori, 30 di sali contro il calcare. Noi ne paghiamo, installazione compresa, il 35%, cioè 1.396 euro, lo Stato i restanti 2.595 (il 65%) ad Eni Gas e Luce. E se comprassimo il prodotto in negozio? Il prezzo è di circa 1600 euro, tutto compreso: 560 sono a carico nostro, 1040 lo Stato ce li restituirà in dieci anni. Rispetto al contratto con Eni noi risparmiamo oltre 800 euro, lo Stato 1500. La pompa di calore invece ce la installa RetiEnergia, fornitore di servizi delegato da diverse grandi multiutilities. Per la Haier Tundra 2.0 35 (produzione cinese) ci chiede 1957 euro: 685 li paghiamo noi, 1272 lo Stato. Se andiamo in negozio, la stessa Tundra costa soltanto 440 euro, iva e consegna comprese. A cui bisogna aggiungere la spesa mon-

taggio, per un costo massimo 250 euro. Totale della spesa: 690 euro, di cui lo Stato ne rimborsa 450. Ricarichi mostruosi di cui il consumatore spesso nemmeno si accorge perché è attento solo al suo costo finale. Le multiutility interpellate giustificano i ricarichi con le spese di gestione della pratica e l'anticipo del credito. I produttori non aiutano a fare chiarezza sui costi reali dei prodotti. Chiamata in causa, Haier Italia dice che «non esistono listini, i prezzi ai venditori sono riservatissimi», ma dall'associazione di categoria Angaisa chiariscono che lo sconto riservato al venditore si aggira attorno al 50% e consente già da solo un buon margine di guadagno.

Negozi in crisi

È chiaro che acquistare caldaia o condizionatore più montaggio direttamente in negozio sarebbe più conveniente per tutti. Il problema è che deve poi pensarci il cittadino a chiedere la detrazione fiscale in 10 anni, perché i piccoli rivenditori si fanno da parte: non dispongono della liquidità per anticipare il denaro che gli viene rimborsato dopo un anno. Infatti restano tagliati fuori dal mercato e sono in crisi. L'alternativa è la grande distribuzione, che applica un ricarico per gestire la pratica, ma attorno al 20%, non del 150%. Però bisogna andarci. Se invece il prodotto ti viene offerto a casa, con il marketing martellante di tecnici/venditori dei colossi dell'energia, sei stimolato a comprare ed è tutto più comodo.

Le colpe dello Stato

Lo Stato, che rimborsa caldaie e condizionatori più del doppio del loro valore, ha le sue colpe: il meccanismo di rimborso fiscale è diluito in tempi troppo lunghi. In Francia il credito per i miglioramenti energetici rimborsa dal 40 al 90% dell'importo speso in soli 5 anni. I controlli sui limiti di spesa e le modalità di installazione sono rigorosi, e l'incentivo non è a pioggia: la percentuale è legata alle fasce di reddito e alla composizione del nucleo familiare. In Italia lo sconto del 65% si applica indistintamente a ricchi e poveri, ai single e alle famiglie con quattro figli. I cittadini transalpini hanno a disposizione un portale Internet che li guida passo passo nel compilare la domanda; per quello italiano servono

competenze da geometra. Per quel che riguarda i limiti di spesa, sui prezziari ministeriali la cifra massima indicata è «fino a 30 mila euro», perché sono dimensionati sui condomini e non sugli appartamenti. Vuol dire che chi fattura una caldaia al doppio del suo valore non rischia nulla. «Quello che segnalate - spiega l'ingegner Domenico Prisinzano, del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di Enea - è un problema potenzialmente serio, che va indagato».

Un buco da 470 milioni

Ma chi deve indagare? Lo Stato delega all'Enea la gestione delle pratiche per valutare il risparmio energetico ottenuto dalla sostituzione delle apparecchiature. È previsto che vengano rilevate le anomalie, da comunicare al Mite e all'Agenzia delle Entrate. Ma è l'Agenzia delle Entrate che deve fare le verifiche prima di erogare i rimborsi. Fino ad oggi i controlli nessuno li ha fatti. Facciamo due conti: il Mef per caldaie e climatizzatori ha messo a bilancio 500 milioni l'anno di incentivi. Se i ricarichi che abbiamo visto sono stati applicati su tutte le 171.000 caldaie e 80.000 condizionatori installati nel 2020, fanno circa 470 milioni di euro in più. E in cassa non ci saranno.

M. Bonarrigo, Corriere della Sera

Superbonus, Cila supersemplice

Basterà una semplice descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare per attivare la pratica di Superbonus 110% attraverso la Cila. Solo se necessario, per una più chiara e completa descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Attraverso la Comunicazione di inizio lavori asseverata sarà sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, e non sarà più necessaria l'attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis del dpr 380/2001) che fino ad ora ha ostacolato l'iter burocratico dell'incentivo fiscale vista la difficoltà, soprattutto per gli edifici più risalenti nel tempo, di attestare la conformità edilizia dei fabbricati. Sarà approvato la prossima settimana in Conferenza unificata il modello unico di Cila Superbonus che sposta il baricentro dell'incentivo dagli aspetti più prettamente edilizi a quelli più specificatamente fiscali, con un focus privilegiato sullo stato di fatto degli immobili e non più sulla conformità edilizia degli stessi. Un cambio di prospettiva che dovrebbe essere decisivo per rivitalizzare l'incentivo. E non potrebbe essere diversamente visto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investe sul Superbonus 13,95 miliardi di euro a cui si aggiungono, sempre in materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma React EU. Un ammontare di fondi che rendono praticamente certa la proroga della misura (attualmente in scadenza al 30 giugno 2022) al 2023 con risorse che verranno impegnate nella prossima legge di bilancio. La semplificazione del Superbonus e l'approvazione di un modello unico di Cila valido solo per gli interventi riferiti a tale incentivo viene incontro alle richieste dell'Anci che per prima aveva avanzato al Governo la richiesta di agevolare e accelerare la procedura ritenendo non sufficienti solo le misure di potenziamento del personale introdotte

dalla legge di bilancio 2021. Come detto, la novità principale del modello (a cui hanno lavorato Anci, Upi, Conferenza delle regioni e Funzione pubblica e che non è stato più approvato ieri per lo slittamento dell'Unificata a causa della lunga mediazione in Consiglio dei Ministri sulla riforma della giustizia) riguarda il superamento della verifica dello stato legittimo degli immobili. Attraverso la Cila Superbonus dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile (ovvero che la costruzione dell'immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967) o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Rimane comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Per gli interventi già in itinere, eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all'entrata in vigore del dl n. 77 del 2021, viene prevista comunque la presentazione della Cila Superbonus in quanto la difformità alla Cila è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Il richiedente potrà domandare all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla Cila Superbonus. Grazie alle modifiche introdotte con il dl Semplificazioni sarà possibile realizzare il capotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini. Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere comunicate a fine lavori e costituiranno integrazione della Cila presentata. Per gli interventi di cui alla Cila Superbonus non sarà richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità.

F. Cerisano, ItaliaOggi

Abusi edilizi k.o.

La fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche quelli concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in relazione all'esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie (abusi). In aggiunta, se la conformità urbanistico-edilizia, dell'immobile oggetto dell'intervento, non è stata conseguita in data anteriore all'avvio dei lavori che fruiscono delle agevolazioni fiscali, il contribuente deve anche attivarsi per evitare ulteriori provvedimenti degli enti locali. Queste due alcune delle risposte inserite nella guida rubricata "Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici" - luglio 2021 - predisposta dal dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia delle entrate che ha, quale obiettivo prioritario, quello di mettere a disposizione degli utenti chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e delle agevolazioni fiscali disciplinate, in particolare, dall'articolo 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020. La guida, scaricabile sul sito ufficiale delle Entrate nella sezione specifica (www.agenziaentrate.gov.it), è suddivisa in tre parti, di cui una destinata alle soluzioni interpretative di natura generale, una destinata a determinati quesiti e la terza concernente specificamente la detrazione maggiorata del 110%. Delle prime due parti, tra le più interessanti risposte, significativa quella relativa alla conferma che gli interventi destinati a sanare gli abusi edilizi non possono formare oggetto di agevolazione fiscale, con l'ulteriore precisazione che le difformità presenti devono essere sanate anteriormente all'avvio dei lavori che fruiscono dei bonus edilizi di qualunque tipo. Con particolare riferimento, invece, al superbonus del 110%, viene ribadito (risposta 35) che la detta detrazione spetta anche al comodatario detentore dell'immobile a condizione che il contratto risulti regolarmente registrato al momento dell'inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, qualora antecedenti, e che il proprietario abbia fornito il relativo consenso (circ.24/E/2020).

Le agevolazioni introdotte dall'art. 119, sia nella misura ordinaria che maggiorata, (risposta 36) sono fruibili per le spese sostenute a partire dall'1/07/2020, risultando non rilevante la circostanza, si dice testualmente, che a quella data non risulti costituita la struttura impegnata nei processi di ricostruzione, restando ferma la necessità di rispettare tutti gli adempimenti richiesti, anche preliminari. Con riferimento alle coperture assicurative (risposta 37), viene precisato che gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per l'applicazione della detrazione maggiorata del 110%, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, sono quelli relativi all'intervento nel suo complesso, tenendo conto sia della quota assistita dal contributo pubblico per la ricostruzione che della parte di spesa eccedente rimasta a carico del contribuente; è chiaro che si sta parlando di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici. Nel caso in cui siano stati già eseguiti interventi con il contributo per la ricostruzione (risposta 38) non risultando plausibile l'attestazione delle prestazioni energetiche del fabbricato riferite a una fase anteriore rispetto all'esecuzione degli interventi, ai fini della fruizione del 110% il contribuente deve far riferimento all'ultimo stato di fatto dell'edificio. Un ultimo quesito (risposta 39) concerne le spese ammesse alla detrazione maggiorata del 110% e, in particolare, se possono essere ammesse alla fruizione del superbonus le spese sostenute dall'1/07/2020 sebbene riferite a interventi anteriori all'entrata in vigore della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha ampliato l'ambito applicativo di bonus. Sul punto, si richiama un precedente documento di prassi (circ. 24/E/2020) con il quale si conferma che il 110% può essere fruito per le spese sostenute dall'1/07/2020 a prescindere dalla circostanza che i lavori siano iniziati in data anteriore a detta data e che siano conseguenza di varianti progettuali e si precisa che, alla luce della specificità del contesto della ricostruzione, tale asseverazione deve essere tempestivamente depositata.

F.G. Poggiani, *ItaliaOggi*

La Cila per il 110% ora ammette variazioni alla fine del cantiere

La Cila semplificata dedicata al 110% potrà ammettere varianti a fine lavori, senza essere annullata. Le modifiche portate dalla Camera alla legge di conversione del DL Semplificazioni correggono uno dei problemi segnalati su queste pagine nelle scorse settimane (si veda il Sole 24 Ore del 7 e dell'11 giugno). Ma non solo: sempre sulla comunicazione asseverata arrivano novità anche su parti strutturali e attività in edilizia libera. Tutto per rendere lo schema della Cila semplificata più efficace per committenti e imprese. L'intervento sulle varianti serve a compensare l'eccessiva rigidità dello strumento della Cila proprio sulle variazioni in corso d'opera. A differenza della Scia, infatti, la Cila normalmente non ammette varianti: se in cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre presentare una nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente. Questo porta possibili problemi. Ad esempio, sul fronte dei finanziamenti, perché la Cila va portata in banca per avviare la procedura. La sua cancellazione a metà cantiere potrebbe causare il blocco delle erogazioni, magari fermando i lavori. Senza dimenticare che la legge prevede che i lavori trainati vadano eseguiti, per fruire del 110%, quando il titolo abilitativo dei trainanti è attivo: l'annullamento della Cila può causare contestazioni alla detrazione. La modifica votata alla Camera mette, allora, un freno a tutto questo. E spiega che «in caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla Cila presentata». Non serve, insomma, annullare il titolo esistente, come avviene di solito per le comunicazioni asseverate. La Cila potrà essere integrata con la presentazione di una nuova comunicazione, a fine lavori. Ma questa non è l'unica novità sulla Cila dedicata al no per cento. Sempre a Montecitorio sono arrivati altri cambiamenti. Infatti, con una modifica al comma 13-ter dell'articolo 119 del D134/2020, viene previsto che i lavori che godono della detrazione del 110% ven-

gano processati attraverso lo strumento della Cila anche qualora siano relativi ad interventi strutturali o ai prospetti dell'edificio. Anche in questo caso, gli interventi in questione sono inquadrati come manutenzione straordinaria. Si può, tuttavia, ravvisare un nuovo limite alla soluzione legislativa proposta tramite questo emendamento: i benefici legati all'uso della Cila "potenziata" parrebbero venire meno quando l'intervento preveda anche lavori che non godono dell'aliquota del 110%. In tale caso, una lettura molto cautelativa del nuovo articolo 119 porterebbe ad escludere l'uso della Cila per far partire l'intero cantiere. Ad una prima analisi, sembra esserci l'obbligo di un frazionamento dell'intervento in due procedimenti separati: uno tutto dedicato ai lavori agevolati tramite il superbonus (promosso appunto tramite Cila) e uno per i lavori che godono delle altre detrazioni. Quest'ultimo dovrebbe essere preceduto da verifica di conformità edilizia e urbanistica, eventuale sanatoria di abusi e infine sarebbe promosso attraverso appropriato procedimento amministrativo. Lo stesso emendamento in un altro passaggio rivela la difficoltà di usare un metro diverso per interventi che vanno al 110% rispetto agli interventi ordinari. Infatti, consente agli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico di non concorrere al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del Codice civile (si veda anche l'altro articolo in pagina). Nel consentire questa deroga, la riferisce ai soli interventi di cui all'articolo 16-bis del Tuir (il cosiddetto "bonus casa" al 50%) e agli interventi previsti dall'articolo 119 del D134/2020 (il superbonus). Ma non prevede analogo trattamento per gli interventi di ecobonus tradizionale (articolo 14 del DL 63/2013), creando così una evidente disparità dal punto di vista edilizio e urbanistico. Infine, per gli interventi che godono del 110% e che sono catalogati come edilizia libera, in base all'articolo 6 del Dpr 380/20010 della legislazione regionale, nella Cila è richiesta

la sola descrizione dell'intervento, e comunque a fine lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 dello stesso Dpr 380/2001.

G. Latour, L Rollino, *Il Sole 24 Ore*

Ennesimo restyling per il 110%

Ennesimo restyling del 110%. Per la fruizione del superbonus introdotta una deroga alle distanze minime tra edifici per gli interventi concernenti il cappotto termico e il cordolo antisismico. Più tempo per beneficiare dell'agevolazione prima casa ai fini dell'impresa di registro se l'unità immobiliare è soggetta a interventi trainanti che fruiscono del 110% e per la cessione delle unità immobiliari, collocate in zone sismiche, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione. Con un emendamento approvato al dl semplificazioni (dl 77/2021) e l'inserimento dell'art. 33-bis, sono state previste importanti modifiche all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 che, come noto, ha istituito la detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici. Con una modifica al comma 3, del citato art. 119, è stato previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo antisismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza. Sul punto è opportuno ricordare che, ordinariamente, l'art. 873 c.c., in relazione alle distanze tra gli edifici, dispone che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri ancorché nei regolamenti locali possa essere stabilita una distanza maggiore. In seconda battuta, grazie al nuovo comma 5-bis da introdurre all'interno dell'art. 119, è previsto che le violazioni di natura meramente formale e che, quindi, non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, sebbene limitatamente alla irregolarità e/o omissione riscontrata. Si aggiunge che, nel caso in cui le violazioni accertate, nell'ambito delle attività di controllo curate dalle autorità competenti, risultino rilevanti ai fini della erogazione di incentivi, la decadenza dall'agevolazione, quindi dal bonus, resta limitata al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. Il comma 13-ter dell'art. 119, che prevede l'utilizzo della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi che fruiscono del 110% risulta ulteriormente modificato e, con la previsione introdotta con l'emen-

damento, si estende il relativo utilizzo anche quando i lavori riguardano le parti strutturali o i prospetti, restando ferma l'esclusione per le opere di demolizione e ricostruzione. Dopo il comma indicato viene introdotto il nuovo comma 13-quater con il quale, nell'ottica della semplificazione, in presenza di opere classificate come attività di edilizia libera, di cui all'art. 6 del dpr 380/2001 (Testo Unico edilizia), del dm 2/03/2018 o della normativa regionale, nella CILA il professionista deve indicare esclusivamente la descrizione dell'intervento e, in caso di varianti in corso d'opera, queste ultime dovranno essere comunicate a fine lavori, costituendo una mera integrazione della detta comunicazione di inizio lavori asseverata; alla fine dei lavori, peraltro, non risulta necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (agibilità), di cui all'art. 24 del dpr 380/2001.

F.G. Poggiani, ItaliaOggi

Superbonus, serve di più

A un anno dall'introduzione del superbonus del 110 per cento, troppi ostacoli e complicazioni bloccano ancora l'avvio dei lavori nella stragrande maggioranza dei condomini. È quanto denuncia Confedilizia sulla base delle segnalazioni ricevute dalle sue oltre 200 sedi territoriali presenti in tutta Italia, a loro volta in contatto quotidiano con proprietari di casa e amministratori di condominio. Proprietari e amministratori lamentano, anzitutto, i problemi che comporta l'obbligo di attestare la doppia conformità urbanistico/edilizia (al momento della costruzione e al momento dell'effettuazione dei lavori) dell'immobile oggetto degli interventi: per avere accesso alla documentazione depositata presso gli uffici comunali occorrono mesi, specie nelle grandi città (situazione aggravata dal lavoro a distanza), e le volte in cui si riesce ad ottenerla, spesso è frammentaria e comunque non sufficiente. C'è poi il noto problema delle verande sui balconi di proprietà privata: interventi di chiusura eseguiti, nel corso del tempo, da singoli condòmini che, nonostante insistano su parti esclusive, possono pregiudicare l'accesso al superbonus a tutto il condominio perché comunque incidenti sulla facciata condominiale, che è parte comune. Sarebbe necessario precisare che tali strutture realizzate su spazi privati, anche quando interessino la facciata, non precludono l'utilizzo del superbonus all'intero condominio. Serie difficoltà vengono anche registrate per la cessione del credito, a causa, per lo più, di richieste ultronee di documentazione. Per Confedilizia occorre dunque intervenire con importanti semplificazioni. Così come imprescindibile è prevedere una durata che agevoli la fruizione del superbonus da parte di chi finora, anche per le ragioni esposte, non ha potuto avervi accesso. D'altro lato, un legislatore avvertito si preoccuperebbe di apportare a questo strumento anche alcuni miglioramenti e razionalizzazioni, come, a titolo di esempio, l'eliminazione della discriminazione di una parte degli immobili (quelli delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quelli delle società, quelli non residenziali), l'estensione del superbonus ai compensi degli amministratori

condominiali e di alcuni professionisti, l'attribuzione al beneficiario della detrazione della possibilità di trasformarla per sé stesso in credito d'imposta. «Il problema del superbonus non è solo quello della sua durata, anche se Confedilizia, conoscendo da vicino la realtà del condominio, rilevò già nel maggio del 2020 che sarebbe stato necessario prevederlo almeno fino a tutto il 2022 (obiettivo ancora non raggiunto). Il superbonus funzionerà se saranno superate le complicazioni e le limitazioni che lo caratterizzano e se sarà migliorato. Solo così potrà essere ottenuto lo scopo principale che una misura del genere deve avere, che è quello di rendere il nostro patrimonio immobiliare più sicuro sul piano antisismico (elemento troppo spesso dimenticato) e più efficiente dal punto di vista energetico». Così il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

ItaliaOggi

PREVIDENZA E CASSE

L'esonero contributivo degli autonomi non taglia le pensioni

Dopo il via libera della Commissione europea e quello della Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto attuativo dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021, dovuti dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps e alle Casse professionali (si veda l'altro articolo), che scadono entro il 31 dicembre 2021. Il limite massimo individuale dello sgravio è di 3mila euro su base annua, da riparametrare su base mensile, e spetta agli iscritti alle gestioni Inps di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché a quelli della gestione separata e alle Casse. Sono ricompresi, altresì, i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. Rimangono esclusi i contributi integrativi e quelli relativi ai premi Inali. I lavoratori autonomi destinatari dell'intervento devono aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito derivante da lavoro (mentre la legge 178/2020 parla di reddito complessivo del percipiente in generale) non superiore a 50mila euro e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno precedente. Per artigiani e commercianti, l'esonero riguarda i soli contributi fissi. Nella determinazione dei 50mila euro, gli iscritti alla gestione separata Inps, artigiani e commercianti, devono far riferimento al quadro RR della dichiarazione dei redditi mentre, per i coltivatori diretti e assimilati, occorre osservare le risultanze della dichiarazione dei redditi riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione. L'eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente, eccetto il contratto intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, comporta l'impossibilità di accedere all'esonero. Inoltre, i beneficiari non devono essere titolari di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità. Chi ha iniziato l'attività nel 2020 è dispensato dal rispetto del parametro del calo del fatturato e dal limite dei 50mila previsto per il 2019. L'esonero potrà essere richiesto per un solo ente previdenziale e per una sola forma di

previdenza obbligatoria. Il beneficio è concesso a condizione che i lavoratori siano in regola con il Durc (documento unico di regolarità contributiva) ed è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. I periodi oggetto di esonero saranno comunque utili ai fini pensionistici (sia per il diritto, sia per l'importo). Pertanto, salvo diverse indicazioni dell'Inps, non si verificherà alcuna contrazione dei periodi valutabili, considerato che, in presenza di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore al minimale, sarà preso in considerazione, comunque, questo valore. Il Dm precisa che rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fanno eccezione gli iscritti alla gestione separata, per i quali la presenza di un reddito inferiore al minimale, pari ai 5.953 euro annui, comporterà una contrazione del periodo valutabile ai fini pensionistici. Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il 31 luglio 2021 (31 ottobre per le Casse), ma dovrà essere rinviato, in attesa delle istruzioni dell'Inps.

F. Venanzi, Il Sole 24 Ore

La vita delle Casse dipende dalla saggezza degli amministratori

Le Casse professionali? Organismi sociali e non statali, la cui indipendenza si fonda sulla capacità (oculatezza) degli amministratori. Lo Stato? Fissa le regole del gioco per le professioni, poi però spetta ai loro amministratori la buona e virtuosa gestione. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, oggi tra gli altri incarichi docente alla School of Government della Università Luiss di Roma, ribadisce la centralità del welfare professionale, ma sottolinea il ruolo della politica e dei cittadini negli importanti cambiamenti demografici in corso nel Paese.

La previdenza, o più in generale il welfare come si preferisce definire oggi, è un diritto previsto dalla Costituzione. Quante volte la Consulta è intervenuta sul punto per affermare, bilanciare, correggere l'esercizio e la fruizione di tale diritto?

Di frequente, come è naturale, trattandosi di diritti sociali. Ad esempio, per stabilire che i diritti sociali riguardano uomini e donne, non solo cittadini. Per evitare disparità tra regioni. Per evitare che diritti riconosciuti per assicurare l'egualianza producano, invece, disegualianze.

L'istituzione delle Casse professionali a metà degli anni '90 ha segnato un notevole passo di avanzamento per l'autonomia e per le tutele dei professionisti e delle loro famiglie. Oggi, dopo due cicli di crisi globali, questa autonomia è messa a dura prova, con il rischio che lo Stato debba progressivamente rientrare nelle funzioni che aveva delegato e con la progressiva riduzione delle prestazioni.

Ho studiato, promosso e redatto, nella prima parte degli anni '90, la norma che prevede la cosiddetta privatizzazione delle Casse. Successivamente, la situazione è peggiorata, con una ripubblicizzazione in contrasto con la norma del 1994. Bisogna ora fare pulizia di tutte le perfezioni che si sono aggiunte e riconoscere che le Casse sono organismi sociali non statali.

Il problema di lungo termine in ogni caso è la sostenibilità, sia delle Casse, sia più in generale del sistema di tutele e diritti disegnato dalla Costituzione.

Sono due compiti completamente diversi. Il primo è nelle mani degli amministratori delle Casse, che debbono gestirle in maniera oculata, pensando al futuro. Il secondo è nelle mani della politica, nonché di tutti gli italiani, che devono essere consapevoli delle conseguenze dei cambiamenti demografici in corso.

Come vede il rapporto attuale tra le professioni classiche (ordinistiche) e lo Stato? Un ruolo di raccordo, di delega di funzioni, di esazione intermediata, di collaborazione? E quali correttivi suggerirebbe? Lo Stato deve soltanto garantire le regole del gioco. Per il resto, sono gli Ordini e i loro rappresentanti che debbono assicurare una buona gestione.

Quale ruolo vede per i professionisti nell'Italia e nell'Europa post Covid e per il quinquennio del Pnrr?

Esistono importanti studi sulla storia delle professioni e delle loro organizzazioni in Italia. Da questi emerge sempre un tratto caratteristico. Il fatto che abbiamo ottimi professionisti, ma che il loro impegno nella vita pubblica e in quella politica è molto limitato. Se si impegnassero di più, lo spazio pubblico si arricchirebbe e la politica sarebbe dominata da idee meno rudimentali.

Tra la concezione europea delle professioni classiche (considerate alla stregua di imprese tout court, soggette tra l'altro alle regole antitrust) e quella domestica (legata alla tradizione del nostro Codice civile e agli Ordini), quale ritiene più aderente alla realtà e soprattutto più funzionale alla tutela dei diritti dei cittadini?

Il diritto europeo ho avuto bisogno di assimilare l'attività delle professioni alle imprese per potere assicurare concorrenza anche nel campo

delle professioni, per evitare che si creassero zone di privilegio. Dunque, dal diritto europeo bisogna prendere l'aspetto della concorrenza, senza accentuare quello di carattere imprenditoriale.

A. Galimberti, Il Sole 24 Ore

Casse, un anno bianco piatto

Spunta l'idea di un esonero contributivo «fiat» («piatto») per i professionisti: se, infatti, l'agevolazione è nata per soccorrere chi è più in difficoltà per la pandemia, circa 500.000 soggetti, le Casse previdenziali hanno avanzato al Ministero del Lavoro la richiesta di «una procedura semplificata per l'attribuzione delle somme». Con l'intento di sostenere tutti coloro che (in possesso dei requisiti richiesti) presenteranno domanda entro il 31 ottobre, senza disparità di trattamento. E, soprattutto, per evitare che, in alcuni casi, lo «sconto» sia «irrisorio». L'ufficio legislativo del dicastero guidato da Andrea Orlando, rispondendo ieri alla richiesta di chiarimenti sul decreto avanzata dall'Adepp, l'Associazione degli Enti privati, ha fatto sapere che l'istanza verrà tenuta «in debito conto». E ha fornito le sue interpretazioni: l'«Anno bianco» (per un massimo di 3.000 euro) riguarderà «i contributi previdenziali versati entro l'anno 2021», sia i «minimi», sia quelli «a saldo», parametrati ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nell'anno in corso e, in presenza di rateizzazione delle cifre dovute «di competenza del 2021», con quote in scadenza nel 2022, l'agevolazione interesserà soltanto quelle versate quest'anno. Esclusi i contributi integrativi (la parte a carico del committente del professionista, ndr), si ritiene che «potrebbero rientrare nell'esonero anche le eccedenze», così come, sebbene non sia nettamente specificato, dalla lettura del decreto «pare debba concludersi» che rimarrebbe fuori quanto corrisposto per la maternità; chi avrà già effettuato dei pagamenti potrà chiedere la compensazione, o il rimborso «entro il 30 novembre». Quanto al requisito delle entrate dei beneficiari (al di sotto dei 50.000 euro), si dovrà far riferimento al reddito professionale non a quello complessivo. E, inoltre, sancito il «niet» ai professionisti iscritti alle Casse prima del 2020, i quali nel 2019 non hanno conseguito né un reddito, né un fatturato, in quanto di quest'ultimo non risulta possibile determinare il calo» (almeno del 33%); percepire una pensione diretta (seppur di entità limitata) ed aver sottoscritto un contratto di lavoro subordinato (con un organismo pubblico, o

privato) non ammettono al godimento dell'aiuto statale. Il decreto sostegni (41/2021) ha imposto che, per rientrare nelle maglie dell'«Anno bianco», bisognerà essere a posto coi versamenti, e il Ministero ritiene che ciò «debba esser valutato secondo le disposizioni ordinamentali di ciascun Ente»; una circostanza che, dichiara il Presidente della Cassa dottori commercialisti Stefano Distilli, potrebbe «incentivare la regolamentazione», tanto che «nei prossimi giorni, sul nostro sito, comparirà una piattaforma che permetterà ai colleghi interessati dall'esonero di verificare la propria posizione contributiva», in modo da indurli, laddove possibile, «a mettersi in regola». Martedì i direttori degli Enti faranno il punto sul decreto e, presumibilmente, già il giorno dopo saranno online sui singoli portali le istruzioni e l'applicazione per inoltrare le richieste. Sul tavolo del Ministero, come accennato, c'è la proposta dell'Adepp di trasformare l'iniziativa in un «voucher» (o «bonus») che copra orizzontalmente gli aventi diritto: fonti dell'Associazione spiegano a ItaliaOggi che si potrebbe suddividere per una platea di quasi mezzo milione di professionisti (numero in linea con quanti hanno incassato, lo scorso anno, l'indennità da 600/1.000 euro) il miliardo disponibile. E, così, con l'esonero «fiat», scongiurare possibili sperequazioni.

S. D'Alessio, ItaliaOggi

Inarcassa, crescono iscritti e crediti contributivi

Impennata delle iscrizioni di ingegneri ed architetti ad Inarcassa (la Cassa previdenziale delle due categorie): se, infatti, alla fine del 2020 negli elenchi ne figuravano 169.000, i primi mesi dell'anno in corso sono stati caratterizzati dalla crescita della platea fino a «173.000» unità. A salire, però, è anche la quota dei crediti contributivi, pari oramai a 1,238 miliardi di euro, ecco perché (in considerazione della «limitata efficacia» delle iniziative di recupero finora avviate) si formula «l'auspicio» che si possa «giocare ad armi pari» con l'Inps, mediante l'estensione dell'«esecutività degli atti» di cui oggi si serve l'Istituto pubblico, saltando (con risparmio di tempi e costi) la fase giudiziale, come consentito dall'articolo 30 del decreto 78/2010. A darne conto ieri, il Presidente Giuseppe Santoro che, ascoltato dalla Commissione parlamentare per il controllo sugli Enti di previdenza, ha reso noto l'avanzamento del patrimonio, che ha oltrepassato la soglia dei 12,5 miliardi; analizzando, poi, le specificità del bacino degli assicurati, la guida di Inarcassa ha raccontato come poco meno di un associato su tre (il 29%) abbia meno di quarant'anni, che il 47% sono ingegneri, il 53% architetti, il 72% uomini, il 28% donne, e che il reddito medio è di circa il 28.000 ed il volume d'affari di 37.000 euro». Quanto all'omissione dei versamenti, il 78% degli oltre 1,2 miliardi «è relativo a crediti scaduti, la restante parte è relativa a partite ancora a scadere, quindi, come tali, non esigibili»; la Cassa si è dedicata a «prevenire la formazione dell'insoluto», anche favorendo i pagamenti con «strumenti flessibili», e tentando il recupero con la via giudiziale e, dal 2018, anche con la leva stragiudiziale, mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate «tramite la riscossione a mezzo ruolo esattoriale»: gli esiti della prima son stati «praticamente pari allo 0», sui ruoli affidati, invece, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad oggi «è stato registrato un incasso rispettivamente pari al 7% e a 2,3%» nel biennio interessato dalle operazioni. Nel panorama della previdenza privata, quello degli architetti e ingegneri è l'unico Ente a poter ricevere iscrizioni di persone che esercitino la profes-

sione esclusivamente in modalità autonoma, dunque l'ipotesi di unificazioni, laddove vi sia anche una componente di lavoratori dipendenti (ad esempio con la Cassa geometri, come chiesto dal senatore del M5s Sergio Puglia), non appare al momento una strada percorribile. Ma quello dell'ampliamento delle platee costituisce per Santoro «un tema importante e complesso»: dal 2020 «siamo cresciuti di 4.000 unità. Ci piacerebbe molto», ha ammesso, «poter accorpate i designer: sono figure che svolgono lo stesso nostro mestiere, ma non hanno un Ordine. E, infatti, versano i contributi alla Gestione separata dell'Inps», ha concluso.

S. D'Alessio, ItaliaOggi

Cassa geometri, in 10 anni perso il 17% degli iscritti

La platea degli associati alla Cassa geometri, nell'arco di un decennio (dal 2010 al 2020), è calata di «circa il 17%», arrivando, al 31 dicembre scorso, a quota 78.967 professionisti associati, con un'età media pari a 49 anni. E, perciò, l'Ente privato monitora (con «attenzione») le dinamiche demografiche, vista la (contingente) ascesa del numero delle prestazioni erogate a chi è andato in quiescenza (+16,5% nell'annualità passata), perché costituiscono una delle variabili «cui è ancorata la sostenibilità» delle entrate e delle uscite. È un passaggio della relazione che il Presidente Diego Buono ha illustrato ieri nella Commissione parlamentare per il controllo degli Enti di previdenza, mostrando un grafico che espone «la continua flessione del rapporto iscritti/pensionati, dal 3,63 del 2010 si arriva al 2,58 del 2020»; un «trend» positivo, invece, riguarda la salita dei redditi dei geometri liberi professionisti si sono ritagliati «nuovi spazi» di mercato, producendo un aumento dei guadagni cumulato nell'ultimo quinquennio di circa il 25% e una punta di incremento per quelli dell'anno di imposta 2019 (dichiarazione 2020) di circa l'8%. Delicato il tema delle morosità degli associati all'Ente (già sotto i riflettori della Bicamerale presieduta dal senatore del Pd Tommaso Nannicini, che aveva anticipato oltre due mesi fa di voler approfondire la questione dei «rilevanti» crediti contributivi, si veda anche ItaliaOggi del 22 aprile 2021): la loro consistenza, ha riferito Buono, è determinata da un ritardo nei pagamenti, sui quali la Cassa ritiene di poter arrivare alla piena riscossione, anche perché si tratta in molti casi di debiti rateizzati e, quindi, di un indebitamento pianificato. Un altro 50% riguarda i ruoli esattoriali che, tuttavia, sono stati interessati da diversi provvedimenti, come quello del «saldo e stralcio», o la sospensione dei versamenti contributivi, che riducono l'efficienza del sistema di riscossione e la certezza dell'ammontare dei debiti dovuti, ha precisato. Vi sono, infine, recita la relazione del Presidente, «7.600 rateizzazioni attivate nell'arco di pochi mesi, per un importo complessivo dei crediti contenuti (in-

clusi interessi e sanzioni) di quasi 200 milioni, di cui circa 12 milioni già incassati».

S. D'Alessio, ItaliaOggi

Casse: beneficio potenziale a 500mila iscritti

Le Casse di previdenza dei professionisti in allerta dopo la pubblicazione del decreto interministeriale sull'esonero contributivo. Esonero che riguarda i professionisti che dichiarano un reddito non superiore a 50mila euro (in tutto 941.358) e che hanno subito un calo del reddito o fatturato almeno del 33%; secondo Adepp, l'associazione che rappresenta gli enti di previdenza degli iscritti agli Ordini, ad avere i requisiti per l'esonero parziale sono circa 500mila soggetti. Il decreto, pronto da maggio, solo in questi giorni ha completato l'iter; la Corte dei conti lo ha registrato il 26 luglio e ieri è stato pubblicato sul sito del Lavoro, nella sezione pubblicità legale. Resta aperto il problema di come interpretare i passaggi poco chiari della norma. Passaggi che sono stati da subito evidenziati. A riassumere i punti "oscuri" del testo c'è la lettera che il Presidente Adepp Alberto Oliveti ha inviato il 26 luglio all'ufficio di Gabinetto e all'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro. Le risposte ai dubbi sollevati dalle Casse, anticipa il Presidente Oliveti, dovrebbero arrivare dal Ministero entro pochi giorni. Le incertezze interpretative riguardano: il calcolo del reddito; i contributi da considerare; il concetto di regolarità contributiva; la possibilità di rimborso. Per il reddito va chiarito se va considerato quello complessivo, come scritto nella legge di Bilancio, la 178/20, o quello professionale richiamato nel decreto. In merito ai contributi che possono accedere all'esonero, Adepp chiede se sono considerati di competenza del 2021 solo quelli calcolati sul reddito dichiarato nel 2020 oppure se vi rientrano tutti quelli che devono essere versati nel corso del 2021. Da specificare anche se oltre al soggetto, vanno considerate anche le eccedenze e il contributo di maternità (l'integrativo è invece espressamente escluso). Secondo Adepp è necessario anche fare chiarezza sul requisito di regolarità contributiva perché, per le singole Casse, è diversamente regolata e suggerisce di fare riferimento alla disciplina per il rilascio del Durc. Al Lavoro viene anche chiesto come trattare il caso di chi ha diritto all'esonero ma ha già effettuato il versamento; per gli iscritti alla gestione separata

Inps, il Dm apre al rimborso; un'analoga previsione però manca per gli iscritti alle Casse. In attesa dei chiarimenti Oliveti sottolinea l'importanza di questa norma che attraverso una fiscalità di scopo si fa carico dei contributi di chi è in difficoltà.

F. Micardi, Il Sole 24 Ore

APPALTI

DI Semplificazioni, il Pnrr accelera la riforma degli appalti

Un decreto legge che ha al proprio interno temi molto articolati e anche divisivi, ma da cui dipende la possibilità di attuare effettivamente il Piano nazionale di rilancio e resilienza secondo gli impegni che l'Italia ha preso nei confronti dell'Ue. Il nuovo Decreto Semplificazioni (D.L. 31 maggio 2021, n. 77) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 e deve essere convertito in legge entro la fine di questo mese. Attualmente è in corso l'esame parlamentare e molti emendamenti correttivi sono già stati presentati. Sono i soggetti che vengono toccati dalle norme del decreto, e di conseguenza anche gli studi di legali sono da tempo al lavoro per analizzare e fornire pareri sui suoi contenuti. Critici per esempio gli avvocati amministrativisti dell'Unaa. Per il Presidente Mario Sanino «abbiamo un codice dei contratti pubblici che deve essere abrogato, non è possibile pensare ad un accomodamento. Ricordo opinioni non solo mie ma di tutto l'ambiente della Giustizia amministrativa. Il codice adottato nel 2016 è un complesso di norme inattuabili, quindi occorre ritornare da capo e fare un altro di codice. È tutto sbagliato ed è sbagliato anche nella prospettiva che abbiamo, importantissima, di avviare adesso un nuovo incremento delle opere pubbliche. Bisogna disciplinare meglio le gare che sono disciplinate malissimo».

Il nuovo DI Semplificazioni segue a stretto giro due precedenti provvedimenti, entrambi connotati da un intento *lato sensu* semplificatorio. Già prima della crisi pandemica, il DI n. 32/2019 «Sblocca cantieri» si proponeva di tentare di districare la matassa degli appalti pubblici, «sbloccando» i cantieri. Successivamente, è intervenuto il dl n. 76/2020 (primo «DI Semplificazioni»), che originava dall'esigenza di contrastare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza Covid-19 intervenendo nei diversi settori dell'edilizia, del procedimento amministrativo e della responsabilità dei pubblici funzionari, con uno specifico focus sugli appalti. «Rispetto ai precedenti interventi, il nuovo DI Semplificazioni può contare su un «motore» aggiuntivo, rappresentato dal Piano Nazionale di Ri-

presa e Resilienza (Pnrr) che si inquadra nel programma comunitario Next Generation EU (Ngeu), il pacchetto da complessivi 750 miliardi varato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica», dice Luca Spaziani, partner dello Studio Tonucci & Partners, «L'intervento previsto dall'Ue prefigura un percorso di transizione ecologica e ambientale all'insegna della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, sia territoriale che di genere. Il nuovo DI Semplificazioni rappresenta quindi il primo tassello per l'avvio dei progetti legati al Recovery Plan e a tal fine prevede, da un lato, la struttura di governance dei progetti del Pnrr, dall'altro, una tendenziale semplificazione riferita a diversi ambiti della pubblica amministrazione. Le disposizioni in materia di appalti pubblici contenute nel nuovo DI Semplificazioni da un lato attengono tanto alle procedure direttamente legate alla realizzazione del Pnrr, dall'altro prorogano, in gran parte, i precedenti interventi normativi di carattere emergenziale (sia il primo DI Semplificazioni che il DI Sblocca Cantieri), che avevano introdotto regimi a carattere temporaneo. La disciplina adottata, da un lato conserva quindi l'impianto dei precedenti interventi semplificatori, estendendone la durata, ma d'altro ne rafforza la portata anche con una disciplina ad hoc per gli interventi specificamente legati al Pnrr e al Pnc, circostanza che punta in primo luogo a scongiurare il rischio di non riuscire a completare per tempo (pena la perdita dei fondi Ue) i progetti rientranti nel Piano. Tra le disposizioni che troveranno applicazione solo per gli appalti finanziati con risorse Pnrr e Pnc, particolarmente innovative nel panorama normativo attualmente vigente appaiono le disposizioni in tema di pari opportunità di genere e generazionali, volte a favorire l'occupazione di giovani fino a 36 anni e di donne. Non mancano, peraltro, disposizioni che intervengono direttamente anche sulla disciplina codicistica generale recata dal D.Lgs. n. 50/2016, sol che si pensi alle modifiche all'art. 29 del Codice in tema di trasparenza o all'art. art. 81 in tema di fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, istituto che potrebbe semplificare in ma-

niera decisa la complessa fase di verifica dei requisiti, ma anche al subappalto, per il quale peraltro il Governo ha previsto un articolato regime bifasico, mettendo finalmente mano ad una disciplina che era da troppo tempo sotto il faro dell'UE nel quadro della procedura di infrazione n. 2273/2018».

Non una riforma di sistema, dunque, ma uno strumento semplificatorio atto a capitalizzare le risorse messe a disposizione da Bruxelles. «Serviva dotarsi di una Governance chiara ed efficace che si è tradotta nell'istituzione di un'apposita Cabina di Regia per l'indirizzo e coordinamento della fase attuativa del Piano», spiega Francesca Isgrò di Orrick Herrington & Sutcliffe - partner, Energy & Infrastructure Team, «A tal riguardo, sarebbe auspicabile che il Governo, similmente ai maggiori Paesi europei, rendesse preventivo e non facoltativo il meccanismo di confronto sulle riforme e sui progetti con i rappresentanti del partenariato economico e sociale per garantire una più efficace definizione delle scelte di investimento. Con riferimento, poi, alla specifica sezione inerente la materia degli appalti pubblici (artt.44-56) si rileva in termini positivi come dalla bozza del provvedimento sia stata espunta la norma del massimo ribasso, non compatibile con la ricerca del livello qualitativo necessario. Inoltre, il Decreto prevede la possibilità di affidare la progettazione e l'esecuzione dei progetti del Pnrr anche solo sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che se da un lato può contribuire a velocizzare l'iter amministrativo, dall'altro - prevedendo l'appalto integrato - può comportare l'eliminazione della terzietà del progettista. Infine, degne di menzione sono le modifiche introdotte alla disciplina del subappalto che, recependo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue, 26 settembre 2019, causa C-63/18 (nonché quanto confermato dalla sentenza Cgue Gue, 27 novembre 2019, C-402/18), dispongono l'innalzamento, fino al 31 ottobre 2021, della soglia massima dal 40% al 50% dell'importo complessivo del contratto e, dal 1° novembre 2021, la successiva eliminazione dei limiti quantitativi al subappalto. Liberalizzazione, questa, correttamente compensata dall'obbligo per il subappaltatore di ga-

rantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e dalla previsione per cui verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle stazioni appaltanti in ragione della loro specificità e sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori. Inoltre, il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In conclusione, l'intervento, dal punto di vista amministrativo, rappresenta un primo passo verso una riforma complessiva e semplificatrice del Codice degli appalti, che si auspica possa ulteriormente procedere alla riduzione e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, per l'efficientamento del rapporto pubblico-privato a sostegno della ripresa del Paese».

Per Loredana Giani Maguire, of counsel dello Studio legale Carbonetti e Associati con il d.l. 77/2021 il Governo ha disciplinato la governance per l'attuazione del Pnrr e la semplificazione dei procedimenti amministrativi «in particolare riguardo al potere sostitutivo, all'annullamento d'ufficio, il cui termine di esercizio viene ridotto a 12 mesi, e al silenzio assenso per il quale è previsto il dovere dell'amministrazione di certificare l'avvenuta formazione o, in caso di silenzio, la possibilità per il privato di ricorrere alla autocertificazione. La governance del Pnrr è affidata a una regia centralizzata e forte (collocata nelle mani di diversi soggetti: Cabina di regia, Segreteria tecnica, ecc.) che, nel rispetto delle competenze istituzionali, risponde alla logica di output propria della nuova programmazione europea prevedendo la definizione di milestones intermedie e targets finali il cui raggiungimento condiziona i trasferimenti successivi al primo. Ai diversi attori vengono riconosciuti poteri di coordinamento, monitoraggio e controllo sui soggetti attuatori e che possono portare, sempre per garantire la piena e corretta attuazione del Pnrr, all'esercizio di poteri sostitutivi strutturati su due livelli che consentono ampi poteri di deroga assistiti da meccanismi di esenzione della

responsabilità. Due anime che riflettono l'esigenza di garantire effettività dei processi di ripresa e resilienza e che per essere effettivi richiederanno una definizione chiara di compiti, tempi e regole».

A. Ranalli, ItaliaOggi

Appalti, sale rischio corruzione

Per la Ue le norme del decreto semplificazioni del 2020 rischiano di facilitare la corruzione in Italia. Inoltre, sono inadeguate le analisi interne alle pubbliche amministrazioni nell'87% dei casi. È quanto si legge nel documento di lavoro del 20 luglio 2021 predisposto dai servizi della commissione europea che contiene la relazione sullo stato di diritto 2021 (capitolo sulla situazione dello stato di diritto in Italia). Si tratta di un documento-base che dovrà essere discusso e approvato ma che mette in guardia sugli effetti che in quest'ultimo anno hanno determinato, in particolare, sul piano dei fenomeni corruttivi legati anche al settore dei contratti pubblici. Un primo dato che viene sottolineato è che la pandemia di Covid-19 ha aumentato significativamente il rischio che la criminalità si infilti ulteriormente nell'economia legale dell'Italia tramite la corruzione e i reati ad essa connessi. L'affermazione della Commissione europea si basa sulle informazioni ricevute dalle autorità di polizia italiane secondo le quali «i criminali hanno approfittato in particolare dell'acquisto di piccole imprese private come mezzo per facilitare altri reati connessi alla corruzione, quale il riciclaggio di denaro». Il documento della Ue punta poi al settore degli appalti pubblici ove il decreto-legge per la semplificazione e l'innovazione digitale adottato nel luglio 2020 (decreto 76/2020 convertito nella legge 120) ha introdotto un regime speciale per l'aggiudicazione dei contratti pubblici. Le misure si concentrano su procedure rapide e aggiudicazioni dirette senza gare ufficiali, su procedure di aggiudicazione semplificate e su sanzioni per coloro che sospendono o rallentano l'aggiudicazione e l'esecuzione di lavori pubblici: «tutti elementi, questi, che rischiano di facilitare la corruzione». Un monito che assume più valore proprio oggi che, con il decreto Recovery ormai approvato, innalza da 75 mila a 139 mila la soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture. A tale proposito nel documento della Ue si richiamano espressamente le considerazioni svolte dall'Anac che ha sottolineato come la scelta di derogare «ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» (il riferimento è alla

deroga amplissima prevista per tutti i contratti sopra soglia Ue soggetti alle direttive europee) appare sproporzionata rispetto all'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici nonché fare fronte alle ricadute economiche negative a seguito del Covid-19. L'Unione europea nella sua analisi ha dato conto che, per affrontare l'emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, nell'aprile 2020 l'Anac ha pubblicato un manuale con un quadro d'insieme sistematico delle disposizioni di legge nazionali rilevanti per accelerare e semplificare le procedure di gara e che ha anche aggiornato la propria banca dati dei contratti pubblici e ha elaborato nuovi indicatori del rischio di corruzione nel settore degli appalti pubblici nel dicembre 2020. Sul fronte anticorruzione, la Ue ha ricordato che l'Italia dispone di un piano nazionale anticorruzione per gli anni 2019-2021 e che i temi principali dell'aggiornamento del piano sono da un lato gli appalti pubblici, dall'altro il ruolo e i compiti dei responsabili anticorruzione locali, istituiti come figure centrali in ogni amministrazione locale. Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), saranno proprio queste due le principali tematiche del prossimo piano triennale per il periodo successivo al 2021 anche perché, si legge, «la maggior parte delle amministrazioni (circa l'87%) ha svolto analisi inadeguate per valutare il rischio corruttivo al loro interno. In particolare, il 27,1% delle amministrazioni ha trascurato l'analisi del contesto socioeconomico».

A. Mascolini, *ItaliaOggi*

EDILIZIA

La nuova Cila può accelerare le procedure già avviate

La nuova Cila dovrà convivere con gli altri titoli abilitativi, quando gli interventi relativi al 110% saranno realizzati insieme a lavori esterni al perimetro del superbonus. E sarà possibile presentarla anche per chi abbia già attivato un altro titolo abilitativo, quando consideri più favorevole la nuova procedura. Le due novità applicative emergono dai primi orientamenti dei tecnici che stanno lavorando alla definizione della nuova procedura e dall'analisi del modulo unico relativo al superbonus, nato dalle modifiche normative inserite da Governo e Parlamento all'interno del decreto semplificazioni (D177/2021), appena convertito. Sul modello ieri è stato completato il lavoro tecnico a margine della Conferenza unificata: il percorso ha coinvolto la Funzione pubblica, le Regioni, l'Anci, oltre alle altre amministrazioni interessate, alle imprese dell'Ance e ai professionisti della Rete delle professioni tecniche. Manca, a questo punto, solo l'ultimo via libera politico, che era atteso per ieri ma che è stato rinviato di una settimana: la partita sarà chiusa, salvo ulteriori sorprese, il 14 agosto. Il testo del modello appare, però, a questo punto assai più completo e non presenta novità sostanziali rispetto ai giorni scorsi (si veda *Il Sole 24 Ore* di ieri). Il cambiamento più importante è che, nel nuovo modello, non è più obbligatoria la verifica dello stato legittimo. La nuova procedura si focalizza, infatti, sullo stato di fatto degli immobili e non più sulla conformità edilizia. Anche se lascia comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile: gli abusi, in sostanza, non vengono sanati. In caso di interventi strutturali, l'autorizzazione sismica resta un presupposto indispensabile per procedere con la Cila. E, allo stesso modo, qualora la realizzazione degli interventi relativi al 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto al Comune, la Cila superbonus non assorbe le altre procedure. In caso di immobili assoggettati a vincolo, ad esempio, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'ente competente. Diventa possibile presentare a fine lavori varianti, che costituiranno integrazione della Cila presentata. E l'ela-

borato progettuale diventa facoltativo: è sufficiente la mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Ci sono, poi, due novità. La prima riguarda gli interventi superbonus già in corso di esecuzione. Per questi, quando siano stati avviati in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all'entrata in vigore del Dl n. 77/2021, si pongono due alternative, guardando gli orientamenti tecnici che stanno emergendo in queste ore, a margine della definizione del modello. Sarà possibile sia proseguire con la procedura già in essere, senza utilizzare il nuovo modulo, sia presentare la nuova Cila superbonus. Può accadere, ad esempio, a chi abbia avviato una Scia e voglia, invece, passare da una procedura più veloce. In questo caso, sarà possibile richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti come allegato alla Cila superbonus. Secondo quanto spiega Fabrizio Pistolesi, componente del tavolo del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul 110%, «il principio da considerare è che i titoli già presentati rimangono efficaci». L'altro chiarimento importante riguarda la situazione nella quale interventi relativi al superbonus coesistono con altri. In questi casi, occorre comunque presentare sia la Cila superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese nel 110% anche contemporaneamente. Ci si dovrà confrontare, quindi, con una procedura doppia. «Per bonus diversi vanno presentati titoli diversi, anche se su questo punto mi auguro che possano arrivare ulteriori semplificazioni in futuro», conclude Pistolesi.

G. Latour, *Il Sole 24 Ore*

Compensati i rincari di materiali negli appalti, fondo da 100 milioni

Ci pensa la Camera a inserire nel decreto Sostegni bis la norma che compensa gli appaltatori per i maggiori oneri derivanti alle opere in corso dal rincaro dei prezzi di materie prime come acciaio, rame, petrolio. La norma era oggetto di confronto da oltre un paio di mesi fra le associazioni di categoria, a partire dall'Ance, e il Governo. Ma anche dentro il Governo. Era stato il Mef a frenare e non è un caso che fra i primi a plaudire ieri sia stato il Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. «È stata approvata una norma molto attesa - ha detto - grazie alla collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari e il Governo». L'obiettivo del meccanismo di compensazione indotto - spiega il Ministro - ha il fine di «assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere». L'emendamento approvato è stato riformulato con il Governo e approvato dalla Commissione bilancio della Camera con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari. Due i passaggi innovativi della norma approvata rispetto alle bozze governative delle settimane scorse, a conferma che la pressione parlamentare ha giocato un ruolo decisivo. La prima novità è il fondo da 100 milioni posto a copertura della norma. Non esisteva nella norma messa a punto dal Governo e il Mef ha chiarito che difficilmente ci sarebbe stata una dote finanziaria in provvedimenti diversi da questo Sostegni bis. Le risorse statali copriranno parte del costo, qualora non riesca a coprirlo integralmente la stazione appaltante. Il meccanismo prevede infatti che in prima battuta dovranno coprire la maggiore spesa derivante dalle compensazioni, facendo ricorso alle cosiddette «somme a disposizione» per imprevisti (entro il limite massimo del 50 per cento) e ai risparmi conseguiti grazie ai ribassi d'asta. La seconda novità è che le compensazioni relative al primo semestre 2021 si faranno subito, senza attendere la fine dell'anno. È previsto infatti che il Ministero delle Infrastrutture rilevi entro il 31 ottobre «le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto

per cento relative al primo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi». Nelle bozze governative circolate il termine per le rilevazioni era fissato al 31 gennaio 2022. Per le variazioni in aumento l'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevazione degli aumenti superiori all'otto per cento. «Ringrazio tutti i gruppi parlamentari per l'attenzione mostrata su questo tema e per la fattiva collaborazione con il Governo - ha detto Giovannini - che ha reso possibile approvare una disposizione molto attesa dagli operatori del settore».

G. Santilli, *Il Sole 24 Ore*

Edilizia, via ai test di congruità

Al via la sperimentazione della congruità della manodopera in edilizia. Imprese e consulenti possono caricare i cantieri sull'applicativo online «EdilConnect» per verificare che le giornate di manodopera denunciate alle casse edili, dall'impresa e subappaltatori, risultino congruenti. La sperimentazione è possibile dalla denuncia di competenza del mese di luglio fino all'entrata in vigore delle norme, fissata per le denunce d'inizio lavoro presentate alle casse edili dal 1° novembre. Lo spiega, tra l'altro, la Cnce in apposita nota, anticipando il decreto n. 143 del 25 giugno con le norme attuative dell'accordo collettivo 10 settembre 2020, pubblicato lunedì sul sito del Ministero del Lavoro. L'Inl, inoltre, con la nota prot. N. 5223/2021, precisa che la «congruità» interesserà tutti i lavori edili, pubblici e privati.

La congruità

Il dm attua il «sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili», previsto dal citato accordo del 10 settembre 2020 da parte delle organizzazioni più rappresentative del settore edile. Il sistema è già stato «concretizzato» dalla Cnce con un applicativo online: il «Cnce_EdilConnect». Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese le affini, a cui si applica la contrattazione collettiva edile.

La sperimentazione

Con inserimento e gestione dei cantieri a partire dalla denuncia di luglio, il sistema può essere utilizzato, in via sperimentale, da imprese e consulenti. In fase iniziale, il sistema propone di selezionare una delle casse competenti per la provincia dove è situato il cantiere, consentendo tuttavia di visualizzare i dati dei cantieri solo alle casse a cui l'impresa è iscritta. Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dei dati a Cnce_EdilConnect e lo svolgimento delle pratiche di verifica della congruità, le modalità tecniche saranno definite nel prosieguo. Attività delle casse edili. Al fine di un avvio omogeneo della sperimentazione, la Cnce chiede alle casse edili

di inviare a imprese e consulenti un'adeguata informativa, spiegando tra l'altro:

- che per le attività di verifica della congruità (dall'inserimento del cantiere alla richiesta di certificazione della congruità) è possibile collegarsi al portale Cnce_EdilConnect, predisposto dalla Cnce, all'indirizzo www.congruitanazionale.it;
- che il portale, fruibile da imprese e consulenti anche da smartphone, consentirà a regime di svolgere tutte le operazioni di verifica di congruità senza duplicazioni nell'inserimento delle informazioni;
- che i cantieri inseriti nel portale Cnce_EdilConnect sono poi automaticamente trasferiti nelle denunce mensile di tutte le casse nazionali, senza la necessità di inserimento manuale.

Una simulazione

In tabella è riportata una «simulazione» fatta sul portale Cnce_EdilConnect. Si è ipotizzato un appalto di 100 mila euro di lavori per ristrutturazione di un edificio civile, di cui 80 mila euro per la sola manodopera, considerando una paga oraria media di 11 euro. Con tali parametri, per soddisfare la «congruità», impresa e subappaltatori devono denunciare non meno di 80 giorni di manodopera alle casse edili o dimostrare costi di manodopera aggiuntivi.

D. Cirioli, ItaliaOggi

CYBER SECURITY

Nasce l'agenzia italiana per la cybersicurezza

Si dell'Aula della Camera al decreto legge in materia di cybersicurezza. Approvato a Montecitorio con 388 voti a favore, un contrario e 38 astenuti di Fdi, il testo passa al Senato. Ad agosto - la scadenza è il 13 - come aveva anticipato l'autorità delegata alla sicurezza nazionale, Franco Gabrielli, diventerà legge. Il provvedimento definisce l'architettura nazionale di cybersicurezza e istituisce l'Acn - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La sicurezza cibernetica è uno degli interventi previsti dal Pnrr e la cybersecurity è uno dei sette investimenti della digitalizzazione della Pa. Tanto che sono previsti 620 milioni di euro per gli interventi destinati a rafforzare le infrastrutture per proteggerle dagli attacchi cyber. L'Acn, sotto l'alta direzione del Presidente del Consiglio, anche per il tramite dell'autorità delegata, coadiuvato dal Cic - Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza diventa autorità nazionale di cybersecurity: deve assicurare un vero coordinamento delle iniziative. Anche perché si era arrivati a 26 autorità competenti in materia. Dal punto di vista delle imprese - private e pubbliche - va rilevato uno dei pochi emendamenti proposti e approvati al testo: prevede l'istituzione presso l'Agenzia di un comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza e di proposta, composto da personale dell'Acne «da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza». Una necessità emersa dalle audizioni degli esperti in commissione, in particolare l'avvocato Stefano Mele, socio e direttore del dipartimento cyber dello studio Gianni&Orioni. Il rapporto Accademia-Industria-Governo è tra gli obiettivi strategici definiti nell'Acn configurata da Gabrielli e ora in dirittura d'arrivo, il regolamento attuativo è già in fase avanzata. Una volta completato l'iter di legge il Presidente del Consiglio nominerà il direttore generale - è prevista anche la figura del vicedirettore della nuova struttura, la sede intanto sarebbe già stata individuata. Un altro profilo già previsto da leggi precedenti ma ora in fase di potenziale rafforzamento è quello della crittografia. Con un ordine del giorno firmato tra gli altri

da Davide Zanichelli (M5S) si impegna il Governo per la costituzione «nell'ambito dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, del Centro nazionale di crittografia, con l'obiettivo di imprimere un impulso allo sviluppo dell'architettura nazionale e al contributo alla sicurezza nazionale». Massimiliano Sala, ordinario di algebra all'università di Trento e luminare della materia in campo internazionale, sottolinea come «gli algoritmi crittografici costituiscono la protezione più efficace per le informazioni possedute (e scambiate) dalle aziende, senza dimenticare il mondo vastissimo della crittografia finanziaria. Con lo sviluppo di soluzioni crittografiche all'altezza dei più alti standard di sicurezza - osserva si apre un mercato enorme».

M. Ludovico, *Il Sole 24 Ore*